

CVIII^a TORNATA

MARTEDI 26 MAGGIO 1931 - Anno IX

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	3851
Disegni di legge:		
(Presentazione)		3851, 3869
(Seguito della discussione):		
« Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 » (840)		3851
SANDRINI		3852
GALIMBERTI		3855
CALISSE		3857
LONGHI		3859
MANGO, <i>relatore</i>		3861
ROCCO, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>		3869
Relazioni:		
(Presentazione)		3886
Ringraziamenti		3851

La seduta è aperta alle ore 16.

LIBERTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Alberici, per giorni 5; Farina per giorni 5; Lissia per giorni 12; Morrone per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunicò al Senato che da S. A. R. il Principe Adalberto di Savoia ho ricevuto il seguente telegramma:

« Con animo profondamente grato e commosso per le parole che V. E. ha rivolto alla memoria del mio venerato amatissimo Padre, ringrazio di tutto cuore V. E. e onorevoli senatori tutti, per elevata commemorazione ».

« ADALBERTO DI SAVOIA-GENOVA ».

Annuncio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Da S. E. il ministro degli affari esteri sono stati comunicati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

Approvazione del protocollo concernente il prestito di franchi oro 8.500.000 alla Commissione del Danubio (888);

Approvazione dell'Accordo Italo-Svizzero firmato a Roma il 19 dicembre 1930 con Protocollo finale, concernente la circolazione dei veicoli a motore tra i due Paesi e i servizi pubblici di trasporto in comune delle persone (889).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 » (N. 840).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

«Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Sandrini.

SANDRINI. Onorevoli colleghi, se ci si pone la domanda: come funziona oggi la giustizia in Italia? la risposta non può essere che favorevole. Per quanto riguarda la produzione, vorrei dire, qualitativa dei Magistrati, dopo varie crisi di assestamento, la magistratura finalmente ha trovato la sua tranquillità morale, economica, sicchè degnamente esercita la sua funzione.

Sintomo notevole rispetto alla qualità della produzione giuridica dei magistrati, è che in tutti i centri maggiori di giustizia si pubblicano effemeridi, che raccolgono le loro sentenze, al cui confronto si può notare la diminuzione della produzione scientifica vera e propria nel campo del giure. Se ne può dedurre che il pubblico dei giuristi si appaga meglio dello svolgimento quotidiano del giure, elaborato nei conflitti delle parti e nelle sentenze dei magistrati, che non di quella che un tempo era la produzione dottrinale pura, tipo Laurent, Pacifici Mazzoni, Ricci e altri autori che mi astengo dal citare, scrittori d'opere di carattere giuridico, enciclopedico. Non solo il pubblico dei giuristi, che sono specializzati e interessati alle vicende della giustizia, ma anche il pubblico in genere ama leggere le sentenze e pascersi dello sviluppo delle questioni e dell'adattamento ai nuovi rapporti del giure sempre più moderno e sempre più incessantemente evolventesi; il che vuol dire che oggi la giustizia è più sentita dal popolo, viene seguita con più fervore di ammaestramento e di utilizzazione. La produzione qualitativa del magistrato è adunque migliorata, nonostante il lavoro ingente, che grava sui collegi giudiziari, lavoro ingente che passa sotto il vaglio della Corte di cassazione, che controlla tutta la elaborazione forense nazionale. Questo vaglio, esercitato dall'assemblea dei più colti giuristi, costituisce un ammaestramento quotidiano, che è guida per la risoluzione delle controversie e utile direttiva per l'opera degli avvocati e dei magistrati. La migliorata produzione giuridica della magistratura italiana

è ormai universalmente riconosciuta ed io aggiungerò che essa rappresenta un grande suo merito rispetto alla enorme mole di lavoro da cui è assillata, specialmente in alcuni grandi centri giudiziari; mole di lavoro, che in alcuni periodi dell'anno sembra quasi insostenibile e rappresenta un vero inceppamento al normale svolgimento della giustizia.

Uno sguardo che io ho dato alla produzione giudiziaria delle diverse magistrature della capitale mi dà questi risultati veramente impressionanti. Cominciando dalla pretura unificata, essa ha svolto nell'anno 1930 questo lavoro: 26.331 fascicoli di cause civili, con 10.528 sentenze; nei primi 5 mesi dell'anno 1931 ne sono state pubblicate 4.034; sentenze della magistratura del lavoro 533 nel 1930; nel 1931, a tutto maggio, 239; pignoramenti, che implicano pure una funzione giudiziaria, 17.801 nel 1930, di fronte a 7.542 nei primi 5 mesi dell'anno corrente; ingiunzioni 3.623 nel 1930 e 1.700 nei primi 5 mesi di quest'anno. Cifre enormi, poichè si contano a decine di migliaia.

Se passiamo al tribunale di Roma troviamo che le cose assumono proporzioni addirittura spaventevoli. Le iscrizioni al ruolo civile nel 1930 sono state 15.133 e nei primi 5 mesi di quest'anno 7.033. Le sentenze civili dell'anno scorso rese dalle 5 sezioni del tribunale di Roma sono state 8.344, alle quali si debbono aggiungere 6.400 decreti di volontaria giurisdizione, più 577 procedure di fallimento, più 342 procedimenti di separazione, 8.411 ordinanze varie e così via dicendo. Non cito il confronto coi primi 5 mesi dell'anno corrente, perchè il ritmo è ancora più impressionante.

Le sentenze penali pronunziate dal tribunale di Roma nel 1930 sono state 5.543 e 3.377 nei primi 5 mesi di quest'anno.

Presso la Corte d'appello le iscrizioni a ruolo nell'anno 1930 sono state 2.627, le sentenze civili 1834, i decreti di volontaria giurisdizione 238. Il numero di queste decisioni presso la Corte di appello è naturalmente inferiore, perchè, mentre i tribunali devono pubblicare solitamente molte sentenze di carattere preparatorio, la selezione dei giudizi, che ha luogo presso la Corte di appello, fa sì che le sentenze definitive di questa siano di numero superiore a quelle interlocutorie, differentemente che al tribunale.

La Corte di cassazione del Regno nel 1930 ha emesso 3.669 sentenze civili e nei primi 5 mesi dell'anno corrente poco più di 2000. Invece le sentenze penali pronunziate dalla stessa Corte di cassazione nel 1930 sono state nientemeno che 14.180 e nei primi 5 mesi dell'anno corrente 5.372. Perciò la Corte di cassazione del Regno ha nelle sue 5 sezioni emesso nello scorso anno 17.849 sentenze.

È possibile che tale immane lavoro, per quanto vi accudiscano uomini eletti, vigorosi per intelligenza, per abnegazione, per pratica forense, ma che contano un certo numero di anni di età, è possibile, ripeto, che questo immane lavoro sia da essi in continuazione sviluppato? Eppure, onorevole ministro, è così! La Corte di cassazione e le altre magistrature inferiori, senza un lamento, senza una deplorazione, continuano a dare l'enorme gettito di sentenze, di procedimenti, di atti che ho accennato. Ma le forze umane hanno un limite, sicchè, onorevole ministro, mentre nelle aule civili del tribunale e della Corte di appello di Roma gli avvocati presentano a sentenza, in questi giorni, 50, 60 e più cause, si sente dire che con la fine del mese corrente non si prenderanno più cause per sentenza. La Corte di cassazione ha invece annunciato che cesserà il periodo normale con la metà di luglio prossimo.

Avverrà quindi che nei mesi da giugno a ottobre la giustizia in Roma cesserà praticamente di funzionare, subentrando il periodo feriale.

Nel vecchio ordinamento giudiziario il periodo feriale non significava cessazione di lavoro, ma cambio di turno, smistamento di sezioni: tutte le cause potevano essere trattate. Oggi per la legge, alla quale ho contribuito anch'io nei primi anni della prima mia legislatura alla Camera dei deputati, si è cambiato sistema, e si è creduto di far bene, perchè tante novità si vedono talora sotto un aspetto favorevole, che poi la pratica dimostra inefficaci ed alle volte dannose. La legge sulle ferie del 1914 ha istituito i cosiddetti affari feriali urgenti: alimenti, sfratti, fallimenti, esecuzioni, mentre tutti gli altri, che si chiamano *ordinari*, da giugno passano ad ottobre, con quanto danno del regolare andamento della giustizia ognuno può immaginare.

Tutto questo, onorevole ministro, aspetta da

lei il rimedio, la soluzione per mezzo dell'auspicato nuovo Codice di procedura civile.

Un altro esempio degli errori, che spesso commettiamo, è quello delle preture unificate. Chi non pensava che le sei o sette preture civili, più le due urbane di Roma, unificate in una sola, non significasse diminuzione di personale e migliore andamento di lavoro? È avvenuto invece il contrario; la pretura unificata, parlo principalmente di quella di Roma, conta un personale superiore alla somma del personale delle preture, quali erano prima della unificazione. Infatti, prima dell'unificazione, i pretori di Roma erano, con i pretori aggiunti, 21; oggi con l'unificazione il pretore capo e i pretori aggiunti assommano a 26. I vice pretori onorari, contro i quali tutti abbiamo lanciata qualche freccia, con le vecchie preture di Roma erano 14; con la pretura unificata sono 56.

Perchè tutto questo? Perchè col crescere della litigiosità l'eccessivo accentramento impedisce il normale svolgimento dei processi.

Trattando da molti anni le cause anche dinanzi alle preture — e posso affermare in piena coscienza che le tratto, presso le minori magistrature, con lo stesso rispetto col quale mi presento presso la Suprema Corte — debbo dire che la vita della pretura unificata è oggi veramente disagiata.

E non parlo dei cancellieri, che fanno sforzi inauditi per mandare avanti questa ruota della pretura unificata e sono 78 in confronto di 75 che erano prima. Gli ufficiali giudiziari sono rimasti 15 e gli uscieri e i portieri 9. Io dico tutto questo, pur riconoscendo che fui anch'io uno di quelli che nei consessi giudiziari della capitale, alla Camera e per mezzo della stampa, ho invocato a suo tempo l'unificazione della pretura; ma oggi vedo che questa unificazione si è risolta in un inconveniente invece che in un vantaggio. L'ideale forse sarebbe che l'unificazione si limitasse ai locali, per impedire troppa perdita di tempo nel girare tra le varie sedi, e che la suddivisione antica delle magistrature rimanesse. Questo perchè il pretore capo, affaccendato in moltissime funzioni, assorbendo le responsabilità di tutti i servizi, non può sopperire a quello che facevano gli anteriori sette pretori capi, uguali in dignità e ugualmente coscienti della loro responsabilità.

Le nostre sette preture, come andavano pri-

ma, erano un modello di funzionamento; mentre non si può negare che oggi la pretura unificata, nonostante la massima buona volontà di chi la dirige e di chi vi collabora, lascia molto a desiderare circa il suo funzionamento.

Se l'onorevole ministro me lo permette, vorrei ora toccare un argomento più scabroso: come funzionano cioè i nostri palazzi di giustizia. Bisogna dire subito che essi funzionano assai male: in genere essi meriterebbero l'applicazione di una delle sette fatiche di Ercole, in rapporto a quello che è l'igiene e la pulizia. Il loro stato è veramente deplorabile: le scale sono piene di polvere e ingombre di carte e di rifiuti; certi anditi sono trasformati in luoghi di decenza, perchè i bisogni umani sono..... umani! Perfino nel monumentale palazzo di giustizia di Roma, perfino nei locali della Suprema Corte di cassazione, i luoghi di decenza sono inadeguati e insufficienti, e mi astengo dal descriverne gli inconvenienti con maggiori particolari, perchè la parola non si presta, specie in questo luogo.

Prego quindi la diligente attività del nostro amatissimo alacre ministro di voler provvedere; forse non sarebbe superfluo qualche ispettore igienico.

Osservo, al riguardo del palazzo di giustizia di Roma, che con una legge del 1911 furono stanziati in bilancio lire 255.000 per la manutenzione del medesimo, alla quale provvedeva un corpo di 35 pulitori. Che cosa è accaduto? Poichè si erano resi vacanti 30 posti di usciere, che sono impiegati di ruolo, sono stati promossi uscieri 30 dei suddetti pulitori, i quali, divenuti impiegati di Stato, sdegnano di accudire alle umili mansioni della pulizia.

E, onorevole Giampietro, mi è accaduto di dover fare rimarchi simili anche al palazzo di giustizia di Palermo, in occasione di alcune recenti visite. Che cosa diranno i forestieri, che visitano i nostri palazzi di giustizia? Ritengo l'argomento degno di essere studiato perchè la funzione della giustizia è sì alta, che è bene sia resa anche in locali degni e puliti.

Tra le riforme che si attendono, una delle più urgenti è quella del codice civile, e in questo molte voci reclamano la necessità della riforma della disciplina del condominio.

A cagione della crisi edilizia, si è diffuso, cominciando da Genova con le cooperative Car-

bone, in tutta l'Italia, il sistema del condominio urbano, il quale ogni giorno dà luogo alle questioni più ardue. I proprietari dei grandi casamenti hanno venduto non solo tutti gli appartamenti, ma hanno in taluni casi venduto anche la cabina del portiere, anche il cortile perchè vi si potesse fabbricare nel mezzo, anche l'area sopra le terrazze, perchè vi si potesse sovraedificare. Locali accessori, scale, porte, finestre, non si sa più a quale regime siano soggette; le riparazioni danno luogo a questioni interminabili. Il nostro codice, nato nel 1865, nei tempi della proprietà verticale, della proprietà romana, nei tempi in cui la proprietà orizzontale era rarissima, non ha che un paio di disposizioni in materia di case divise orizzontalmente, disposizioni che nell'attuale sviluppo del condominio urbano sono assolutamente insufficienti; ed in quest'aula sono eminenti capi di Corte d'appello i quali tutti i giorni sono chiamati (mi riferisco soprattutto al chiarissimo primo presidente della Corte di appello di Roma) a risolvere cause di condominio, per le quali il magistrato deve fare quello che faceva l'antico pretore, cioè creare il diritto, ispirandosi all'interno sentimento della coscienza giuridica ed allo sviluppo delle esigenze moderne. È ormai maturo, ritengo, questo punto, onorevole Rocco, perchè possa essere regolato dal legislatore. Sappiamo, per antico insegnamento, che la legge segue il fatto, non lo precede mai, e che la legge dispone per *id quod plerumque fit*.

Ma, di questa pratica del condominio se ne ha ormai parecchia, ed è tempo che venga disciplinata dal legislatore, anche perchè è imminente — anzi è già in atto — lo snodamento delle cooperative di carattere edilizio, cioè la trasformazione di queste cooperative in proprietà individuali. Ora tutte queste cooperative attendono ansiosamente di sapere come debbono regolarsi, per il momento in cui avverrà il passaggio dalla proprietà collettiva alla proprietà individuale. Occorrerebbe perciò dare subito questa regolamentazione del condominio.

Ma se, onorevole ministro, si attende che il regolamento di condominio venga compilato da una commissione, temo che si attenderà ancora a lungo. Le commissioni sono ottime e rendono dei grandi servizi; ma io ho fede nell'uomo unico, superiore, il quale sente il pro-

blema e lo disciplina, mentre l'opera delle commissioni si estrinseca con opinioni di transazione tra un commissario e l'altro, cioè con un'opinione media, che raramente dà una norma originale.

Io confido, pertanto, che, nel libro dei diritti reali del codice civile, il regolamento sul condominio trovi il suo posto, e non con la parola « regolamento », che implica il concetto di qualcosa di secondario, di accessorio, mentre si reclama una norma legale. Oggi, in mancanza di una regolamentazione giuridica, si usa allegare agli strumenti di compravendita di appartamenti dei regolamenti tipo, che sono un'ira di Dio, poichè fanno sorgere una quantità di cause. Occorre adunque una sollecita vera e propria disciplina di questo rapporto giuridico che oggidì è di vasta applicazione.

Per quanto poi riguarda il codice di procedura civile, siamo tutti in adorante attesa, come le prudenti vergini, che attendevano lo sposo. (*Si ride*).

Onorevole guardasigilli, nella nostra legislazione, havvi il tipo di due procedimenti semplici, efficacissimi: quello del pretore e quello delle Corti di cassazione. Però il pretore se l'è lasciato portar via completamente. Il pretore, secondo il vecchio Codice, è il padrone del processo, egli forma il fascicolo, verbalizza, ammette le prove, le chiude, fa insomma ciò che crede utile nel senso della giustizia. Ma non ha saputo conservare questa direttiva unitaria e rapida; è diventato preda degli avvocati e non avvocati ed il suo giudizio è diventato pieno di comparse, controcomparse, repliche e controrepliche, sentenze interlecutorie, ecc.: un duplicato della procedura dei tribunali, quindi lunga, dispendiosa, inconcludente.

Chi ha conservato invece il suo proprio procedimento rapido, elegante e pratico è la Corte di cassazione. Il capo della Corte forma il ruolo per le tre sezioni; dopo di che arriva il giorno delle cause, che vengono discusse con sobrietà e dignità, senza artifici nè sotterfugi. Nessuna sottigliezza, nessun espediente è riuscito a deformare questa saggia e solenne semplicità della Corte di cassazione. Viceversa, e l'onorevole guardasigilli lo sa bene, quando ci si presenta ai Tribunali e alle Corti di appello, i magistrati seduti nel loro scanno non possono fare altro che ricevere i fascicoli a getto conti-

nuo, senza che abbiano il potere di dire: « basta, signori, il Tribunale (o la Corte) è saturo! ». Il difetto è nel metodo: se anche nei Tribunali e nelle Corti d'appello si potesse applicare quella che è la procedura rispettabile della Corte di cassazione, le cose forensi andrebbero meglio.

Ed ho finito, onorevole ministro, non senza sentire l'obbligo di ringraziarla vivamente per quanto Ella ha detto ieri inaugurando il Consiglio forense nazionale. Ella ha detto parole nobilissime per la classe degli avvocati e io non ho bisogno di ricordare quanto fosse difficile la situazione della classe forense al momento in cui Ella ha assunto la difesa dei sigilli dello Stato! Tanto difficile, che richiamò anche da parte sua alcune parole di severità e corrispondenti norme di legislazione. Oggi la classe degli avvocati risponde all'unisono, sente il Regime, dà tutta se stessa perchè trionfi la giustizia del Regime. Ma anche il Regime, mi permetta l'onorevole ministro, ha un debito verso la classe forense, ed Ella lo ha accennato, onorevole ministro: dare cioè alla classe degli avvocati quello che ogni classe di professionisti liberi ha già, e cioè la previdenza per i momenti più difficili, per i momenti più aspri della vita.

Onorevole ministro, Ella ben conosce le tristezze nascoste e le miserie occulte, che avvelenano e avviliscono la vita della classe forense, Ella sa che tentativi di soccorrere certi casi veramente pietosi sono stati fatti, ma senza risultati confortanti. Qui a Roma soltanto è potuta sorgere una Cassa di previdenza, che fa quel che può con i suoi limitati mezzi; ma non dico a lei, onorevole ministro, non dico a voi, onorevoli colleghi, in quali pietose condizioni si svolgono queste beneficenze umilianti. Onorevole ministro, se Ella oltre ad aver dato una adeguata disciplina giuridica alla classe degli avvocati, le darà anche il regime di assistenza, tutti gli avvocati, le loro famiglie, i loro figlioli le saranno grati! Chiedo perdono di essermi dilungato e confido che il Senato non avrà sofferto tedio sentendo le mie parole! (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Galimberti.

GALIMBERTI. Onorevoli colleghi, non ho che brevi raccomandazioni da rivolgere alla benevolenza del ministro Guardasigilli.

Fra le sue veramente grandi riforme il ministro ha pure quella carceraria, che avrebbe dovuto aver inizio fin dal 1890 e si trova poco più poco meno allo stesso punto di allora; così che il cessante Codice, riguardo all'espiazione delle pene, non ha trovato quell'ambiente penale cui, con notevole progresso, mirava.

A riparare a ciò tende appunto la riforma del presente Guardasigilli; ma innanzi tutto io credo si debba pensare a riparare alle tristissime condizioni delle vecchie carceri, vetusti, fatiscenti avanzi dei secoli passati, dove non c'è modo di separare davvero i minorenni dai prevenuti per gravi reati; dove quindi vengono accomunati con questi dei prevenuti per falli lievi e delle giovinette con donne inveterate nelle arti di Venere pandemia e dove non si rinviene nessun genere di trattamento condegno alle loro condizioni di classe per persone che si trovano sotto il peso di una accusa, ma non in stato di espiazione di pena.

Vi sono delle carceri poi nei quali neppure è al sicuro l'incolumità personale dei carcerati, chiusi in edifici di legno per cui, se scoppia un incendio, corrono serio pericolo di vedere rinnovati i roghi.

Il nuovo Codice penale, informandosi ai migliori principî della risurrezione morale del colpevole, ha perciò tanto più bisogno d'essere posto in pratica attuazione; ed io mi rallegro col ministro Guardasigilli, il quale ha messo da parte il vieto principio per cui, facendo il lavoro dei carcerati concorrenza al lavoro libero, bisognava condannare non ai lavori, ma agli ozi forzati chi voleva invece riabilitarsi e scordarsi dei suoi dolori col quotidiano lavoro.

E qui trovo giustissimo il nuovo principio che il giudice non debba soltanto condannare, ma debba seguire il colpevole notando gli effetti della condanna; se ciò avverrà, il giudice avrà modo di studiare gli effetti della punizione nella pratica espiativa e correggersi dal misoneismo per cui, fra l'altro, alcune innovazioni al riguardo del cessante Codice restarono lettera morta. Alludo agli articoli 21, 22 e 26 dell'ancora vigente Codice penale.

Ritengo poi che per i miglioramenti, o meglio per le riedificazioni delle vecchie carceri, il ministro possa anche valersi dei concorsi delle provincie e specialmente dei comuni; perchè

alla fin fine ai comuni in specie vengono migliorate le loro entrate per i consumi ed è quindi giustamente dovuto il loro pecuniario concorso.

Ho poi qui davanti a me un progetto di legge riguardante un lieve ritocco della circoscrizione giudiziaria. Io desidererei che segnasse il principio d'una più ampia estensione, correggendo così gli errori della legge del 1926 per effetto della quale mandamenti alle porte di città sede di tribunali sono sotto la giurisdizione di tribunali lontani, mentre in altri casi bisogna attraversare dei mandamenti sotto un'altra giurisdizione per pervenire alla propria.

Non ritengo d'andare errato giudicando che la suaccennata legge fu troppo affrettatamente studiata: e se il ministro Guardasigilli nell'applicare la nuova legge sulle Corti d'assise trovasse modo di correggere tali errori, ne acquisterebbe benemerita.

Tornando al nuovo Codice penale io sono fra i non molti superstiti che votarono nell'altro ramo del Parlamento il Codice di cui fu estensore l'illustre Guardasigilli Giuseppe Zanardelli.

Il cessante Codice rinnovava direi a pieno il Codice Sardo, ispirandosi a diversi principî, a diversa concezione. Ora avvenne che, andando in esecuzione con la soppressione delle antiche Corti di cassazione, per una delle solite crisi ministeriali, a Giuseppe Zanardelli succedesse un altro Guardasigilli d'idee non conformi alle sue, che chiamò ad applicare il nuovo Codice nella sua più alta espressione, magistrati degnissimi, però inveterati nella continua applicazione del Codice vecchio che continuarono ad applicare ritenendo di applicare il nuovo.

Ricordo benissimo come allora, ad imbonire i deputati per l'approvazione della Cassazione unica, venisse distribuito un volume in cui stavano raccolte tutte le contraddizioni avvenute durante l'esistenza delle cinque Corti supreme; però, se il nostro ministro Guardasigilli volesse fare altrettanto circa le diverse decisioni della Cassazione unica nell'interpretazione del cessante Codice, si troverebbe davanti a una discreta biblioteca.

Contraddizioni da udienza a udienza, anzi nella stessa udienza su gli identici casi, tanto che era ormai di moda ad ogni citazione rispondere: *Volti il foglio e ne troverà un altro*

del tutto diverso. E il Presidente onorevole Lucchini finì un giorno per concludere: la Corte suprema non ha una sua giurisprudenza.

Ora io posso benissimo ammettere quanto affermava il Presidente Poggi: che, quando su dieci questioni una ne esiste così impellente, così superiore in fatto, questa debba prevalere sulle nove fondate in diritto: perchè è detto antico: *ex facto oritur ius*.

Rammento in proposito il fatto occorso a un avvocato principe, Francesco Saverio Cornera, il cui nome suona sempre con riverenza nel Foro meridionale. Un giorno, passeggiando nella sala di Castel Capuano, scherzosamente egli diceva: « Nessuno oggi è più tranquillo di me; perchè se mi danno torto in una causa, devono logicamente darmi ragione nell'altra, per cui in una delle due almeno sarò vincitore ». Invece le perse tutte e due!

Ma in tutto ci vuole giudizio e, se con una giurisprudenza costante, che formi un *ius receptum*, si può incorrere nel pericolo di perpetuare l'errore, a parer mio ciò è assai meno grave di procedere avanti senza bussola, senza un'autorevole costante guida.

Così procedendo avviene che, in tanta varietà e disparità di sentenze, queste non abbiano più quella specifica autorità da tutti non solo rispettata, ma accolta nelle sue generali applicazioni, onde verrebbero risparmiate molte discussioni, molti appelli e ricorsi.

A lei dunque, onorevole ministro, che ha modo e mezzi di formare una alacre magistratura, aperta alle nuove idee, ai nuovi tempi, l'augurio che i nuovi Codici, di cui ben giustamente Ella si gloria d'essere il promulgatore, incontrino una condegna Magistratura, che sappia bene applicare. Sarà questo ancora non piccolo ma grande merito della nostra Magistratura, che attraverso la Rivoluzione fascista, ben apprezzandone tutta la portata politica e giuridica, ha scritto un'altra gloriosa sua pagina di dignità, di saviezza e d'indipendenza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Calisse.

CALISSE. La parte della pregevole relazione sul bilancio che si sta esaminando, sulla quale io desidero fare qualche breve osservazione, è quella che si riferisce all'amministrazione del

Fondo pel culto, il cui Consiglio io ho l'onore di presiedere.

In generale io non dovrei far altro che associarmi alle parole dell'onorevole relatore che con rara competenza ha trattato l'argomento, e che ha fatto proposte le quali io dovrei augurarmi che siano pienamente accolte.

Giustamente egli afferma che la somma di lire 97.000 stanziata nel cap. 22 della spesa, per custodia e conservazione di chiese ed annessi edifici monumentali, è molto scarsa; per quanto possa su ciò osservarsi che quando le chiese con edifici annessi han carattere monumentale la spesa per la loro custodia e conservazione è a carico del Ministero della educazione nazionale, e il Fondo pel culto vi si associa con quel tributo che gli è possibile dare. Ma rimane sempre vero che, pur integrata la detta somma con quella parte che ad esso può competere sull'altra di lire 350.000, stanziata nel capitolo 16 per « eventuale concorso nella ufficiatura e pel restauro di chiese ed edifici annessi », il Fondo pel culto stesso si trovi in gravi difficoltà di corrispondere alle numerose domande e, indipendentemente anche da queste, alle necessità talvolta inevitabili; pur sempre adoperandosi che il suo concorso non manchi, e sia il maggiore possibile, per conservare, ed anche per restaurare questo che spesso è patrimonio artistico nazionale, che sempre è patrimonio necessario al culto e per varie ragioni caro alle popolazioni.

Questo non è che un lato, nè certamente il maggiore, della questione patrimoniale del Fondo per il culto, la quale, dice bene il relatore, non potrà essere sistemata se non regolando definitivamente i suoi rapporti con l'Amministrazione delle finanze.

Sono note le disposizioni delle leggi, incominciando dal decreto luogotenenziale del 17 marzo del 1918, che han provveduto a migliorare notevolmente le condizioni economiche del clero, elevando le precedenti misure delle congrue ed estendendo questo beneficio ad enti che prima non lo avevano. Il maggior onere da ciò derivante fu posto a carico del Tesoro dello Stato; divenne un debito di questo, che ne fa il pagamento con un corrispondente annuo contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto. Ora io non voglio fermarmi sulla questione se questo onere, che corrisponde

a quella maggiore spesa che fu conseguenza degli aumenti suddetti, e che si pose a carico non del Fondo per il culto, ma espressamente dell'Amministrazione delle finanze, costituisca per questa non altro che l'obbligazione di dare al Fondo per il culto la parte che, per l'adempimento dell'onere stesso, questo non può dare con le rendite proprie. Parmi che se ne possa dubitare: ma ora è certo che così l'Amministrazione delle finanze considera la sua obbligazione, come, cioè, soltanto integratrice; e perciò, anno per anno, pone nel suo bilancio la somma a ciò reputata sufficiente, e che è sempre assai notevole, ricuperando poi la parte che dai bilanci consultivi può risultare non spesa.

Dovendosi stabilire in modo definitivo i rapporti fra le due amministrazioni, il relatore propone due soluzioni: o che si fissi l'onere a carico del Fondo per il culto di quanto ad esso incombe per legge, e tutto il resto, quale risulterà dai bilanci consuntivi, sia rimborsato dallo Stato: ciò si ricollega con la questione da me poc'anzi accennata, sul carattere di questo concorso dello Stato; e di più lascerebbe sempre la variabilità, ed anche la incertezza nelle entrate del Fondo per il culto, togliendogli la possibilità di organizzare tutta la sua amministrazione in modo che possa efficacemente corrispondere a tutti i suoi uffici. Ciò, invece, si otterrebbe per l'altra via, che il relatore pure indica; cioè, consolidare in una cifra fissa l'annuo contributo delle Finanze, lasciando intera al Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto la cura di adempiere in ogni loro parte le disposizioni vigenti. Sarebbe questa la miglior soluzione; quando la somma consolidata fosse calcolata con tal giusta misura da evitare il pericolo di ogni danno al Fondo per il culto, e quando fosse inteso che questo usufruirebbe di quegli eventuali residui che sulla somma stessa potessero anno per anno aversi, per economie fatte e per altre ragioni. Ma su ciò io credo che dissenso ormai non si abbia. Già nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Ministro ebbe occasione di manifestare in tal senso la sua opinione; e avendone egli anche scritto all'onorevole Ministro delle finanze, questi rispose che la sua Amministrazione in massima aderiva alla proposta, riservandosi, naturalmente, la determinazione della somma,

secondo i criteri che a tal fine si sarebbero giudicati necessari. Non rimane, dunque, che auspicare che le buone disposizioni si mutino al più presto nella realtà.

Altra questione, che il relatore ha pure opportunamente toccata, è quella che si riferisce al personale del Fondo per il culto. La questione, già dibattuta, sulla autonomia del Fondo per il culto oggi è risolta nel senso che esso non è che una direzione generale del Ministero della giustizia e degli affari di culto; è un'amministrazione statale, pur avendo patrimonio a sè speciale e propria finalità. Il personale, in conseguenza, diviene anch'esso parte di quello del Ministero anzidetto. La legge 27 maggio 1929 ne conservò un ruolo proprio, cioè separato, ma temporaneamente, dovendo esser esso gradatamente sostituito da quello del Ministero; ed il seguente Regio decreto dell'11 gennaio 1930 ne stabilì definitivamente il numero dei posti ed i corrispondenti gradi, mantenendo la riserva che il personale in carriera vi sarebbe rimasto fino a compimento di questa, o fino alla cessazione dal servizio, se ciò fosse avvenuto per altra cagione.

I gradi di questo ruolo vanno dal IV, che è quello del direttore generale, fino all'XI, che è dei vice segretari. Il nuovo personale che dovrà di mano in mano essere sostituito all'attuale, sarà, come quello del Ministero, tratto dagli uffici giudiziari; composto, cioè, di magistrati e cancellieri. Gli ultimi gradi non potranno essere occupati che da cancellieri, i quali, e così anche alcuni, almeno, dei magistrati che li precedono, attenderanno la promozione per lasciare il nuovo posto, quello superiore essendo occupato da altri, che parimenti avranno la stessa aspirazione; e quindi non potrà non avvenire quella che il relatore prevede, e cioè, che verrà, così, a mancare quella continuità amministrativa ed anche di tradizioni che è necessaria per reggere una amministrazione che ha carattere prettamente patrimoniale. L'onorevole Ministro vorrà nella sua saggezza esaminare la questione per prendere eventualmente quei provvedimenti che a ben risolverla gli sembreranno più convenienti. E pienamente su questo e su altro in lui si confida, ben conoscendosi quanto l'amministrazione del Fondo per il culto gli stia a cuore. Ed a ragione, poichè ad essa sono affidati interessi che non

sono soltanto patrimoniali, sebbene questi già siano tali da meritare ogni considerazione; ma che toccano anche più delicate materie attinenti all'azione generale dello Stato. E di questo suo ufficio, seguendo gl'indirizzi del Governo, e sul fermo fondamento della osservanza delle leggi, insieme, quando sia possibile, con le ragioni della equità e della convenienza, l'amministrazione del Fondo per il culto cerca sempre di mostrarsi meritevole. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Longhi.

LONGHI. Onorevoli senatori, ho avuto il piacere e l'onore di assistere ad una adunanza di tale significazione da suscitare le più profonde impressioni, ch'io credo sia bene portare anche qui, in questa assemblea, discutendosi il bilancio della giustizia. Alludo alla solenne assise del primo Congresso nazionale dei sindacati degli avvocati e procuratori, che si tenne nel Palazzo di giustizia, presidente lo stesso ministro della giustizia.

Quando si pensò di ordinare sindacalmente il lavoro, sulla base del contratto collettivo, era logico che si pensasse alla contrapposizione delle parti in antagonismo, i cui interessi si dovevano comporre. Ma il problema si affacciava più difficile di fronte alla categoria dei professionisti delle cosiddette professioni liberali. Dove il lavoratore e dove l'imprenditore? In qualsiasi ipotesi mancava una delle parti, o non era per lo meno in evidenza.

La verità è che il professionista detto libero, appunto perchè è libero di lavorare anche quando c'è lavoro, e di darsi una sua propria disciplina, è un lavoratore. La verità è che l'imprenditore non è solo uno ma sono molti. La verità è che l'imprenditore non si vede ma si sente. Lo sentì l'onorevole Rocco, allorchè decise che anche le professioni liberali fossero sindacate.

Ora, risoluto questo primo problema, occorreva risolverne un altro.

La soluzione totalitaria della organizzazione sindacale poteva rispettare le istituzioni sindacali che già esistevano? Perchè in realtà istituzioni sindacali esistevano anche nel regime liberale; non già con questo nome e non colle stesse finalità. Ma esistevano, e particolarmente in sede professionale. E su tutte erano ben note quelle che si riferivano all'ordine de-

gli avvocati e dei procuratori. Altro era stato il motivo della creazione: quello di porle in regime liberale sullo stesso piano di fronte allo Stato, di fronte alle parti e di fronte al giudice; ma il risultato fu quello di una creazione sindacale, anche se ne mancasse il nome. Si ebbero sindacati di natura classica, diremo così, e di tale importanza storica che un uomo di alta cultura quale è il ministro Rocco, non poteva non sentire il dubbio e repugnanza insieme di dare ad essi un colpo definitivo. Ed egli seppe girare abilmente la posizione, seppe usare di strategia e risolvere il problema con finezza di uomo politico. Non sopresse, ma pose accanto agli ordini esistenti le istituzioni sindacali. L'uno avrebbe collaborato coll'altro; all'uno, l'ordine degli albi, all'altro la valutazione, la difesa e la tutela di tutti gli altri interessi, così materiali che morali.

Ciò posto, non è a dirsi che queste istituzioni fossero abbandonate a se stesse. Si cambiò il nome, e furono le Commissioni Reali, la cui nomina è, su larga designazione sindacale, affidata allo stesso ministro della giustizia. Esse agiscono sotto il controllo del pubblico ministero, il quale ha accanto a sé un rappresentante dei sindacati.

L'ottimo relatore del bilancio ne tiene conto e loda il funzionamento della istituzione. Come procuratore generale posso aggiungere la mia lode. L'illustre presidente, che per ragioni regolamentari lascia l'insegnamento, il senatore Scialoja, resta alla presidenza del Consiglio superiore forense. Continuerà ad imprimervi la propria azione, e sarà bene perchè è dalle buone tradizioni che deriva la saldezza della istituzione. Non che vi sia sempre assoluta convergenza di idee fra le richieste del pubblico ministero e le decisioni del Consiglio superiore forense; ma le divergenze furono sempre di carattere contingente, non appartenenti all'essenza stessa delle cose. L'assoluta convergenza non sarebbe nè logica, nè dignitosa, nè umana.

Ho fatto tali premesse per dire che questo sdoppiamento di funzioni, creato per speciali contingenze, apparve in seguito così logico che esso fu riprodotto anche nelle istituzioni di nuova creazione. Costruire dove il terreno è sgombro di qualsiasi ostacolo è assai

facile; difficili invece sono i riallacciamenti cogli elementi già esistenti. Ora, qui la saldatura è riuscita completamente. Nel luglio dello scorso anno furono pubblicati per Regio decreto gli statuti di tutte le professioni sindacali. Sono 17, e costituiscono un vero codice. Sono gli statuti dei medici, dei farmacisti, dei veterinari, delle levatrici, dei chimici, dei giornalisti, dei notari, degli avvocati e procuratori, degli architetti, dei laureati nelle materie commerciali, ecc. E tutta questa serie di professionisti ha ora il proprio statuto.

Lo statuto di primo grado nelle provincie o nelle regioni; lo statuto di secondo grado, al centro. Quindi la tredicesima confederazione, dei professionisti e degli artisti, detta con unica denominazione la confederazione degli intellettuali. Ma in tutti i sindacati dall'attività sindacale è tenuta distinta quella per la conservazione degli albi: intendendo per conservazione degli albi non solo il controllo delle iscrizioni, ma quello altresì che si riferisce alle cancellazioni, alla buona condotta degli iscritti ed altresì alle sanzioni disciplinari.

Tuttavia è sorta alla Camera più di una voce autorevole a domandare la fusione di questi due organismi. Io non so se questo sia attualmente possibile, in via generale: anzi penso che talune funzioni di carattere giurisdizionale debbano essere distinte, e che gli organi della giurisdizione degli albi debbano, in ogni caso, essere distinti da quelli sindacali ordinari. Comunque fu più insistentemente invocata la unificazione almeno dal punto di vista del contributo sindacale. E non è richiesta di semplice valore formale. Il laudemio non è un gesto ideale, è il riconoscimento del collegamento. Vi sono molti che dicono di essere cittadini dello Stato perchè pagano le tasse, invece di dire che pagano le tasse perchè sono cittadini dello Stato.

Del resto la percezione della importanza sindacale è così viva, che noi stessi assistiamo da qualche tempo ad uno spettacolo veramente imponente della sua manifestazione. Una volta l'attività degli organi sindacali non si faceva sentire se non quando si trattava di uscire dalla legalità, se non quando si trattava di gettare il sasso nella macchina dello Stato. Oggi invece questi sindacati nazionali vengono via via a tenere le loro riunioni nella capitale quasi

per sfilare in parata, a maggior gloria del sistema. Primi furono i medici, di poi gli ingegneri, oggi è la volta degli avvocati e dei procuratori. Seguiranno gli altri.

Chi ha detto che il sistema nostro ha ucciso la rappresentanza ignora o disconosce la realtà delle cose. Mai come ora la rappresentanza fu così attiva, affidata non soltanto a elementi politici ma a uomini competenti, aderenti alla realtà delle cose. Così aderenti che io non esito a dirla assoluta; ed assoluta anche nel senso che questa rappresentanza si è resa possibile pur dal punto di vista dell'elettorato femminile.

È idea inedita, forse, ma io ne darò subito la dimostrazione. Fu il Fascismo ad ammettere le donne alla votazione elettorale. La democrazia aveva sempre esitato, per timore dell'ignoto e del turbamento che la società, già agitata, avrebbe potuto subire per l'ammissione di così nuove forze elettorali. Invece il Regime fascista non esitò, e nel 1925, modificandosi la legge amministrativa comunale e provinciale, ammise le donne alla votazione; e non solo all'elettorato per così dire attivo ma a quello che consente la partecipazione agli uffici. Non ne furono esclusi che quelli direttivi. Qualcuno ebbe a notare che la legge non entrò mai in attuazione, e quasi disse non essersi trattato che di un'abile presa in giro.

Io respingo questa interpretazione banale e anticavalleresca, e interpretando il pensiero del Duce, che tuttavia è *alta mente repostum*, dico che Egli volle questa ammissione delle donne al voto elettorale amministrativo, sebbene non tutti i deputati fossero di questo parere; ma Egli la volle perchè poteva considerarla come un momento di transizione, come un sistema che doveva presto essere superato dal sistema elettorale sindacale, nel quale soltanto il problema poteva avere adeguata soluzione.

La mia affermazione è tale che io devo por mano ai sacri testi, per darne la dimostrazione. E sono gli statuti. Essi dicono tutti che possono essere nominati o eletti alle cariche sociali gli appartenenti alla categoria.

È una votazione di carattere interno. Ma vi sono anche le votazioni esteriori, non soltanto relative alle votazioni amministrative, ma anche a quelle politiche. Un articolo degli statuti

dice precisamente che il sindacato designa o nomina i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, attraverso le superiori gerarchie, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti.

Si potrà dire: ma si allude al *genus* maschile. Fortunatamente trovo qui anche lo statuto delle levatrici le quali, fino a prova contraria, appartengono al sesso femminile. Ed in questo statuto si ripete precisamente la stessa dizione: esse possono essere nominate o elette alle cariche sociali, e il sindacato decide delle nomine o designazioni per le rappresentanze politiche amministrative e tecniche dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalla legge e dai regolamenti.

Vi è dunque più che una attività amministrativa; e nel campo politico non manca che il diritto all'approvazione dell'unica lista. Ma è breve il passo; basti riflettere che tra i cittadini che possono intervenire all'approvazione dell'unica lista politica vi sono anche quelli che pagano il contributo sindacale. Quel giorno che la disposizione si intendesse rivolta ai cittadini italiani, senza distinzione di sesso, la rivoluzione dell'elettorato femminile sindacale sarebbe un fatto compiuto. L'ammissione elettorale attraverso i sindacati: ecco la via da seguirsi per la logica soluzione del problema! E, politicamente, parlo del sindacato attivo; perchè dell'altro, della partecipazione alle cariche politiche, sarei in via generale del parere dei giovani fascisti che alla Camera avevano dato voto contrario. Ma, ripeto, è nel campo corporativo che diventa semplice ed evidente ciò che nel campo individualistico appare una stranezza cerebrina, piuttosto che il logico corollario di una situazione di fatto. Sono convinto che è nel sistema corporativo, e solo in esso, che la donna avrà, al pari dell'uomo il suo giusto congruo riconoscimento, anche politico.

In ogni modo la efficienza rappresentativa dei sindacati professionali trova in un recente esempio un'altra dimostrazione. È di ieri la creazione di una nuova categoria professionale: quella degli amministratori giudiziari, ordinati in un albo la cui conservazione e disciplina è presso il ministro della giustizia. È appena di ieri, e le nomine non sono che in gesta-

zione; non di meno, già si chiede il loro inquadramento in una speciale categoria sindacale.

Da una parte si dice: si tratta di una nuova professione ed è stata ammessa la possibilità dell'inquadramento multiplo: dunque, noi che siamo avvocati o ragionieri o commercialisti, possiamo appartenere rispettivamente alle categorie originarie e nel tempo stesso essere inquadrate nel sindacato degli amministratori giudiziari. Ma si risponde dall'altra parte: mai più. Questa non è ancora una professione distinta, perchè è temporanea e non è esclusiva.

Io non dirò il mio pensiero in proposito, perchè non è di questo che intendo occuparmi, e perchè solo il tempo può dare soluzioni in materia di questo genere. Il tempo, per esempio, potrebbe anche modificare i termini del problema e avviarci, come vivamente auguro, al riconoscimento di una carriera o magistratura di Stato. Intanto non si tratta che di vagiti: lasciamoli strillare. Quanto alla parte ora essenziale, la formazione degli albi e la disciplina del nuovo ordine, l'organismo è già in atto presso il Ministero della giustizia, e il suo compito può già dirsi dinamicamente perfetto.

Ma tutto ciò che avviene dimostra, come dicevo, il singolare valore rappresentativo dell'inquadramento professionale.

Questa è appunto, signori senatori, la particolare eccellenza del sistema corporativo. L'Italia, dopo un'eclissi di due secoli, è ridivenuta nazione mattiniera ed antesignana di civiltà. Balza sul fondo del nostro sistema la formula netta, precisa, tagliente, sinteticamente dialettica, che il Duce, Capo del Governo, ci ha dato: Stato fascista è Stato corporativo. (*Applausi*).

MANGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGO, *relatore*. Onorevoli colleghi! L'alto profilo di ciascuno dei discorsi, pronunziati nella discussione di questo bilancio, ha ribadito ancora il concetto che io espressi nella mia relazione; che cioè, dal punto di vista contabile, lo stato di previsione in esame non presenta alcuna osservazione rilevante; viceversa si presta a considerazioni molteplici il suo contenuto, che risponde alla gran mole

di attività legislativa, svolta ed attuata dal Ministero della giustizia in questi ultimi anni, e che ora è venuta maturando.

Mi preme prima far rilevare all'Assemblea come, nonostante la diminuzione complessiva degli stanziamenti per circa 50 milioni, i servizi potranno procedere bene; poichè in fondo di sole 300.000 lire sono ridotte le spese vere. Il resto della economia, di circa 41 milioni, è in dipendenza della riduzione degli stipendi ed altri 8 milioni in rispondenza degli stessi provvedimenti, giacchè tale somma potrà risparmiarsi per riduzione di fitti e minore importo lavori onde si raggiungono circa i 50 milioni di minore stanziamento. Questo nel suo complesso resta poco al di sotto di mezzo miliardo, e propriamente L. 499.581.400.

Di esse a grosse cifre 112 milioni sono impostati per la magistratura, 83 milioni per i cancellieri, 8 per gli uscieri, 18 per giurati, trasporti ecc., e 58 per il debito vitalizio.

Le riduzioni di stipendio, in specie dei minori, spesso hanno tagliato sul vivo; la magistratura non è compensata certo in una misura pari all'altezza delle sue mansioni, alla delicatezza di esse; ma essa invero ha sempre, con alta comprensione del suo mandato, adempiuto ai suoi doveri, e certo se verrà posta in grado di attendere meglio al suo compito, avendone il tempo che è necessario e se non si richiederà ai giudici un lavoro, che quasi è al di sopra delle forze umane, saprà rendere una giustizia, qualitativamente buona, come la rende quantitativamente, per l'enorme numero di sentenze civili e penali che essa pronunzia.

Avete inteso testè dall'onorevole Sandrini una statistica sbalorditiva; egli ha avuto esitanza nel venire alla conclusione ultima, vera, che cioè i magistrati sono pochi; ma ci ha detto come siano decine sopra decine di migliaia le sentenze che soltanto nella Capitale si pronunziano. Solo a Roma nel 1930 parmi 26 mila in Pretura, 15 mila in Tribunale, forse oltre la metà in Corte di appello ed oltre 3.660 in Cassazione, nel ramo civile, con più di 14 mila sentenze penali. Un lavoro immane di questi custodi della giustizia, che per applicarla con diligenza dovrebbero, per l'esiguo numero loro, avere la giornata lunga il doppio di ore. Ma così non essendo, si corre pericolo che spesso si abbiano sentenze ingiuste, raffazzonate, spesso

non definitive per mancanza di tempo, che danno appiglio ai cavilli per fare una preparatoria, una interlocutoria, aumentandosi così le sentenze, con dispendio enorme dei malcapitati contendenti. Ciò accade di frequente; ed è gravissimo.

Consideriamo che dal 1865 a oggi, da quando l'Italia non aveva che la metà della popolazione che ha oggi, non sono che 389 in più i magistrati: allora erano 3843; invece sono ora 4232 dopo l'aumento degli organici, mentre si erano ridotti alla vigilia della guerra a 3142. Parrebbe incredibile quasi che i magistrati attuali possano assolvere il compito pesante che ad essi si è andato addossando; quando si pensi che si sono aggiunte le cause delle provincie redente ed abbiamo opportunamente allargate le giurisdizioni, affidando anche al potere giudiziario la Magistratura del lavoro con tutte le controversie collettive ed individuali, nonchè quella delle acque; con opportuno criterio ritenendo che il giudice togato, acquistata l'attitudine del giudicare, è sempre da preferirsi a qualsiasi magistrato improvvisato.

Ed ogni giorno se ne allargano le mansioni; tanto che vi è da felicitarsi col ministro che con i nuovi codici ha introdotto nuovi istituti, quale quello del giudice di *sorveglianza* per i reclusi nelle case di detenzione e pene, e poi il giudice *minorile*, il quale dovrà cercare di tutelare meglio i minorenni, che in verità ora lo sono troppo poco. Al pari dei beni dotati, nonchè per tutto quanto è materia di giurisdizione volontaria, finora è stata debole e tenue tutrice la magistratura come l'opera del pubblico ministero non sempre vigile.

E per le nuove mansioni affidate ai giudici delegati dei fallimenti non di poco sarà accresciuto il lavoro dei giudici, dei quali dovrebbe, in specie nelle grandi città, allargarsene il numero, se non vogliamo continuare a deplorare tutta l'odissea, che ora contrassegna i fallimenti. Vi saranno i nuovi curatori è vero; verranno scelti bene questi amministratori (che parmi, con soverchia preoccupazione, il senatore Longhi testè abbia detto che già li vede ansiosi agitarsi per richiedere di essere sindacati, quale una nuova categoria) ma il lavoro che col nuovo ordinamento fallimentare occorre per una vigilanza proficua del magistrato è

raddoppiato, sicchè bisognerà pur aumentarli, senza falsa per quanto dannosa economia, questi giudici.

Nè voglio ricordare le cifre delle cause pendenti e delle sentenze nel Regno; dai numeri esposti or ora dal senatore Sandrini per Roma si può passare a quelli di centri litigiosi come Napoli, Milano, Palermo, e via via nel Regno, per ritenere che rispetto alle cause da decidere i magistrati sono pochi. E poichè se in fondo i miei colleghi della Commissione di finanza, pur comprendendo perfettamente questo bisogno, desiderano si usi il maggior rigore da parte di quest'alto Consesso nello spingere a maggiori spese, io ho nella mia relazione dichiarato, come ripeto, che non per opinione di questa ma personalmente mia, è a ritenere che per avere una giustizia veramente buona, (la quale in Italia nelle materie civili i litiganti poi finiscono col pagare con somme non lievi fra carta bollata, registrazione di documenti, delle sentenze ecc.), la magistratura deve aumentare e quindi non si dovrà tardare ad accrescere i fondi che il ministro delle finanze pone a disposizione del Guardasigilli.

Onorevoli colleghi, appunto ieri mi diceva un altissimo magistrato che alla Corte di cassazione hanno, proprio in questi ultimi giorni, tolto otto giudicanti allo scarso numero dei consiglieri, perchè per la riforma della Corte di assise, si sono dovuti assegnare alle presidenze delle Corti stesse.

Ogni qual volta vi è bisogno di nuovi magistrati il Guardasigilli è addirittura assillato, perchè il problema è insolubile, e questo è male. Si aggiungono incarichi alti a mansioni già numerose per quanto altissime, i magistrati le accolgono con piacere, ma ne scapita la qualità del loro rendimento. Il giudice, che non ha il tempo di redigere una buona sentenza, che deve essere frutto dello studio diligente delle produzioni e delle difese, anche se fosse un gran giurista non potrebbe dare un buon prodotto. È inutile che noi andiamo discutendo come debbano essere i concorsi, quali siano i migliori sistemi per le promozioni — e l'onorevole Giampietro ieri vi si intratteneva a lungo, con la competenza che gli è propria —, quando non diamo al giudice il tempo necessario per poter studiare le cause a lui affidate. La mancanza di tempo lo mette in condizione, anche se

dottissimo di non applicare il fatto al diritto o viceversa; per cui correremo il rischio che l'amministrazione della giustizia diventi una lotteria, come molti scettici (ed io non sottoscrivo la loro definizione) spesso vanno ripetendo. (*Bene*).

Cosicchè se per lo sforzo dell'attuale magistratura, può, in rapporto ai fondi stanziati, per ora ammettersi che siano sufficienti i mezzi all'uopo assegnati in questo stato di previsione, confidiamo che non sia lontano il momento in cui la nostra finanza sia in grado di fare altri sacrifici per portare ad un numero adeguato i magistrati.

Venendo poi all'attività legislativa degli ultimi tempi, parecchi oratori hanno ricordato quale altezza di contenuto essa abbia avuto; ma qualche osservazione sulla sua forma l'ha fatta il senatore Diena.

Egli ieri, ricordando e rilevando — di che lo ringrazio — un periodo della mia relazione, osservò come l'attività legislativa avesse dato occasione, anche nell'altro ramo del Parlamento, ad alcune osservazioni, le quali non possono che essere condivise dal Senato.

Nella discussione alla Camera venne rilevato che l'attività legislativa da anni si stia a preferenza svolgendo sotto la forma di decreti-legge, mentre eravi stata la promessa se non di bandirli, pure usarne il meno possibile.

Ma su questa questione l'eminente Presidente della Camera, andando incontro all'oratore, gli partecipò che egli aveva creduto poco prima di pregare il Governo di sforzarsi di porre un limite ai decreti-legge per avere, con la forma normale di legiferare, l'ausilio altissimo dei due rami del Parlamento. In ogni caso pregava che, quando si usa la forma del decreto-legge, vengano con precisione indicate le ragioni dell'urgenza, per le quali esso è emanato.

E l'onorevole Diena, leggendo ieri alcuni ultimi decreti-legge, faceva rilevare che essi esordiscono col solito « letto l'articolo tale, stante l'urgenza, ecc. », ma subito dopo e senz'altro segue il testo del decreto-legge. Ora codesto, egli diceva, non è che una petizione di principio; perchè non è una semplice affermazione di urgenza che bisogna fare, ma precisare le ragioni della urgenza stessa; altrimenti è reso nullo il voto della legge analoga.

Rilevò l'onorevole Diena che, oltre a questo, io avevo nella mia relazione aggiunto l'invito che delle redazioni delle leggi si curasse un po' più il coordinamento, e spesso la stessa forma con dizione più precisa.

All'uopo è a ricordare che tempo fa venne esaminata la opportunità di delegare ad una sezione speciale del Consiglio di Stato la coordinazione dei disegni di legge e darvi la forma, per la presentazione al Parlamento. Ma parve, e pare anche a me, che codesto fosse eccessivo; poichè vi è un ufficio legislativo a fianco dell'onorevole Guardasigilli, il quale è composto di elementi altissimi della magistratura. Per cui quello può benissimo adempiere al compito della redazione definitiva con coordinamento con le altre leggi; il che non è certo di difficoltà gravissima, ed anzi rientra perfettamente nella competenza di quei funzionari; sicchè basterà intensificare il controllo di questa commissione sui progetti in parola, senza ricorrere ad altri organi.

Si volle nell'altro ramo del Parlamento, e giustamente, rilevare pure la necessità di raccogliere in Testi Unici le leggi svariate, che su alcune materie la inflazione legislativa degli ultimi tempi è venuta determinando. Sopra alcuni temi si è attraverso decenni determinata tale una molteplicità di leggi che i magistrati, allorchè devono applicarle, come gli avvocati quando debbono ricercarle e le parti per le loro decisioni, addirittura si disperdono in questa selva selvaggia aspra e forte, e potrebbe aggiungersi buia, giacchè più buio spesso di non pochi gruppi di leggi non potrebbe essere. Donde poi la necessità di affidarsi ai così detti « specialisti », e principalmente in materia di tasse, i quali non sono utili certo all'Erario. Se noi avremo dei Testi Unici, potremo, riaccostando il materiale legislativo, pure meglio constatare la necessità di future emende e coordinamenti.

Accennato così a quel che riguarda la vita legislativa in genere del Governo, deve per quella specifica esser dato plauso all'onorevole Guardasigilli, il quale ha voluto che i nuovi codici rispondenti a vere necessità per alcuni istituti già sorpassati, entrassero nel patrimonio della nostra legislazione. Per alcuni, con giusta impazienza, è stato richiesto lo stralcio e la pubblicazione anticipata dal resto

della parte nuova dei codici e specialmente in materia civile e commerciale. Anche ieri l'onorevole Raimondi indicava alcuni casi per i quali urge lo stralcio; invocava ed a buona ragione una serie di disposizioni sul condominio. Le nuove costruzioni nelle grandi città hanno determinato una casistica non prevista, giacchè il condominio per appartamenti è così diverso da quello perpendicolare. E per analogia invocava pure nuove disposizioni per determinare il valore degli stabili espropriati; giacchè ormai si è presa l'abitudine di applicare nella espropriazione per pubblica utilità quella legge per Napoli, che fu adatta per le casupole della vecchia città da risanare, le quali erano fittate ad alte pigioni, ma valevano pochissimo, ed il colera del funesto 1884 imponeva spazzarle senza indugio né grave spesa. Ma volerla applicare ormai a tutti i casi ordinari si risolve spesso in una vera spogliazione. Noi pure ci uniamo ai suoi voti su questa più equa legge di espropriazione, se non sembra più adatta quella organica del 1864; ed altresì confidiamo venga subito modificata nel codice civile in ispecie la parte riguardante i diritti di famiglia.

Le innovazioni apportate al codice penale ed a quello di procedura penale, a nostro modesto parere, sembra debbano in genere ricevere l'elogio di quanti desiderano una adeguata repressione del delitto ed una giusta difesa sociale.

Ricordiamo anzitutto la riforma delle Corti di assise, la quale però ha dato luogo a qualche dissenso, non in rimpianto della giuria, non pochi desiderando avere solo giudici togati per giudicare i grandi reati. Avrebbero quelli preferito avere una riproduzione dell'antica Corte Criminale, togliendo ogni elemento che non provenisse dalla magistratura. Quanto a me non esito a dare la preferenza alla riforma quale è. Non sarebbe stato possibile, senza parere un vero regresso, tornare all'antico in questa materia; dato il sentimento italiano quale è, sarebbe stato errore togliere quella che è da tempo ritenuta una conquista, una garanzia di libertà e sopprimere, nei più grandi reati, quella voce della coscienza popolare, che era rappresentata dai giudici scelti nel popolo, e che sarà ora portata dagli scabini. In fondo essi non rappresentano

che i giurati selezionati, scelti cioè fra categorie più intellettuali ma in numero minore; il giurì era composto del doppio del numero degli scabini. Essi portano nel giudicare la conoscenza dell'ambiente, dei costumi, dei luoghi ove il reato è avvenuto; e non sono chiamati a pronunziarsi solo sul nudo fatto, in base a quesiti, che spesso si sono prestati ad equivoci i più deplorabili. Il Presidente, che è un consigliere di Cassazione, l'altro magistrato che è consigliere di Appello o Presidente di Tribunale, si uniscono ai 5 scabini, per giudicare sia la parte di fatto che quella di dritto, senza veder ristretto il proprio compito alla sola applicazione della pena. Con la loro esperienza professionale concorreranno ad illuminare ove occorra gli altri giudicanti, senza essere giustificato il timore che si possano imporre per l'autorità della carica, giacchè gli scabini, che escono dalle categorie più colte sociali, di fronte ai casi da risolvere tutt'altro che difficili, sapranno trovare nella loro coscienza la forza per non lasciarsi trascinare a condanne ingiuste o ad assoluzioni scandalose. E troppe ve ne furono con la giuria, perchè non si sentisse ormai forte la necessità di tentare altro sistema; donde quello misto, in cui, tolta ogni barriera, spesso oscura, tra fatto e dritto, giudicano su l'uno e sull'altro, commisurando la pena, tanto i magistrati togati che gli scabini. Questi saranno abbastanza bene retribuiti allorchè presteranno servizio, e saranno scelti con modalità, che dovrebbero garantirci dalle dolorose sorprese, cui purtroppo ci avevano abituati i giurati!

Soltanto io mi sono permesso di profilare un dubbio, sul quale mi soffermo ancora un momento, per avere dall'onorevole Guardasigilli una risposta, la quale avrà del resto più carattere dottrinale che pratico.

Io, cioè, non so fino a che punto fosse proprio indispensabile che gli scabini venissero bollati quali funzionari di Stato; giacchè la loro nomina viene per decreto Reale. Scelti gli scabini da quei due alti magistrati che sono il Presidente ed il Procuratore generale della Corte d'appello e formata da essi la lista, previa scrupolose informazioni, questo bollo quasi di burocrati non ci pare opportuno e toglie quasi loro quella rappresentanza della collettività e dell'anima popolare, che avrebbero do-

vuto gli scabini conservare, tanto più che l'ufficio loro è temporaneo e compatibile con ogni esplicazione normale dell'attività di ciascuno.

Ma, checchessia, trattasi, come dicemmo, di una questione di forma e non di sostanza; ed accettiamo da ora quella ragione che credo ci verrà addotta in spiegazione.

Notiamo poi che sono molteplici le cause di incompatibilità per essere assessori alle Assise, fra cui l'appartenere a categorie professionali che già prestano per altra via servizio nell'amministrazione della giustizia. Tra queste vi sono gli avvocati, i magistrati ed i funzionari di pubblica sicurezza.

Aveva dapprima destata una certa prevenzione lo scabinato quale istituto importato dalla Germania, ma studiato nella sua origine esso è prettamente italiano; del resto il giurì era istituto venutoci dall'Inghilterra, e pur se codesto potesse aver peso, e non ne ha alcuno, non vi sarebbe certo da deplorare l'aver preferito giudici a tipo esotico.

Per rendere più efficace poi la lotta contro il delitto, si è creduto con il codice nuovo esacerbare in alcuni casi la pena, eziandio sotto forma di eliminazione di discriminanti.

Ecco perchè in avvenire l'ubriachezza costituirà una aggravante, mentre nel passato era inopportuna una discriminante. Certo non si deve premiare il vizio, tanto più quando in esso può trovarsi un incitamento a delinquere. Chi si ubriaca, per trovare nei fervori del vino una maggiore spinta a delinquere, deve vedersi maggiormente punito di colui che può incorrere nel delitto per circostanze sventurate, per un impeto d'ira o per altra causa; certo non vi è ragione per usare per questi un trattamento più rigoroso che all'ubriaco.

Così crearonsi nuove categorie di delitti per casi, che tali ritiene, ed a ragione, la pubblica coscienza. Tali ad esempio sono il contagio prodotto scientemente con malattie a chi deve essere protetto nella propria incolumità. E lo stesso dicasi per l'offesa ai sentimenti religiosi della maggioranza, al rispetto dei defunti, alla fede pubblica, alla propagazione della specie ecc. Era una lacuna e bene ha fatto il nuovo Codice penale a colmarla.

Similmente lodevoli sono molti ritocchi alla procedura penale, quali il reprimere l'abuso dei troppi periti ed il frenare l'abitudine di

tentare la sorte chiedendo sempre una diminuzione di pena in appello. Se il condannato sperimenterà questo grado per un nuovo giudizio sulla sua causa, può venire « l'appello incidentale » del Pubblico ministero e fare aumentare la pena, se era stata mite, della quale non erasi contentato l'appellante.

In occasione della riforma del Codice civile ancora non venuta alla luce, vogliamo accennare al matrimonio che è diventato sacramento oltre che contratto civile. Ha destato una tal quale preoccupazione quanto riguarda i casi di annullamento del matrimonio in base al diritto ecclesiastico. Certo in un Paese nel quale non vi è il divorzio, può impressionare la frequenza dei casi di nullità che il dritto canonico ammette. In ogni caso dovendosi con questo decidere casi di nullità dei matrimoni solennizzati dopo i Patti Lateranensi, mentre per quelli precedenti ad essi decide ancora il magistrato ordinario civile, desta preoccupazione la difformità di trattamento in una materia sì delicata.

Leggemmo giorni fa persino che l'autorità ecclesiastica di Catania, aveva dichiarata la nullità di un matrimonio, che si sarebbe contratto con la clausola certamente immorale « de prole vitanda ». Ma quale prova si possa trovar mai che essa siasi stipulata prima del matrimonio e con modalità certe, è quello che lascia pensare; giacchè sono enormi le conseguenze ove simili condizioni potessero propagarsi, e simili casi ed analoghi valessero ad annullare il matrimonio. Viene poi tutta la svariata categoria dell'« error personae », intesa la personalità non nella sua parte materiale, ma anche nelle qualità costitutive di questa. E lo stesso dicasi sulla deficienza di consenso, esteso questo dalla violenza — ritenuta anche dal dritto civile come causa di nullità — fino alla coartazione morale, che potrebbe riscontrarsi nella suggestione familiare, che pur è frequente. E si aggiungano le distinzioni pel matrimonio « ratum sed non consumatum »; pel quale quel che è nullità del matrimonio diventa una « dispensa » della cui cognizione è investita la Sacra Rota. Tutta una materia nella quale molti guardano con diffidenza, e della quale lo Stato era stato sempre custode geloso. Non già che vi fosse sfiducia nei giudici ecclesiastici; ma non an-

cora si sta adattando la generalità a questa situazione quasi del tutto impreveduta, donde uno stato di animo in molti ancora incerto. Però meno codesto, che il tempo e la buona prova saprà modificare, la esecuzione dei Patti Lateranensi non ha dato materia di contrasto sensibile, sia per la parte giurisdizionale sia per l'applicazione delle formalità di trascrizione degli atti di matrimonio nei registri dello stato civile; come pure per le nomine ecclesiastiche, per le quali il recente Concordato ha modificato il beneplacito dell'autorità civile.

Sul tema della famiglia dobbiamo intanto notare che la litigiosità è andata crescendo, come per tutte le controversie d'indole civile. Invero le separazioni coniugali sono in leggero aumento: sono cresciute da 4000 nel 1925 a 4424 nel 1929. Le nullità di matrimonio poi che, gradualmente crescendo, erano giunte a 130 nel 1928, sono discese l'anno dopo a sole 91.

Fra la crescente litigiosità civile, come abbiamo detto (che in un decennio è quasi raddoppiata, giungendo da poco più di 300 mila giudizi del 1920 ad oltre 718 mila nel 1929) quella commerciale ed in ispecie la statistica dei fallimenti destano vere preoccupazioni, soprattutto di ordine economico.

In un decennio i fallimenti da 856 del 1920 sono saliti al di sopra di 12 mila nel 1930, oltre a 3500 piccoli fallimenti. Naturalmente il passivo fallimentare — che in complesso per quelli del 1920 fu di 70 milioni e mezzo contro un attivo di circa 30 milioni — sale ad un miliardo quasi di passivo per gli ultimi, fronteggiato da 300 milioni di attivo. Una condizione disastrosa di cose, che per quanto trovi riscontro in quasi tutto il mondo, pure non può che impressionare; per cui opportunamente le nuove disposizioni sui curatori e sulle mansioni del giudice delegato vengono per tutelare meglio la poco sicura sorte dei creditori.

Il Governo ha voluto poi, nella sua attività legislativa, e mentre i Patti Lateranensi venivano ad affermare la dovuta preferenza alla religione cattolica, dimostrare come in Italia, nella quale si era nel giugno 1929 fatta una legge che aveva riaffermata la libertà di coscienza e la necessità di regolare e sorvegliare gli enti acattolici, si accoglieva il desiderio

degli israeliti. E con decreto del 30 settembre 1930, dopo secoli di persecuzione e di lotte, si è sistemato il regime incerto nel quale vivevano le comunità ebraiche; e valorizzando il sistema elettorale si sono creati consessi e giunte, sotto la sorveglianza diretta ed il controllo del Pubblico Ministero presso le Corti di appello e dello stesso Guardasigilli.

Con una settantina di articoli il decreto in parola ha costituito quali enti morali le comunità israelitiche; ha fissato i contributi che ciascuno, ad esse appartenente, deve pagare e che costituiscono l'attivo del loro bilancio, formandosi gli elenchi dei reddenti, che devono essere approvati dai Procuratori Generali.

La comunità è amministrata da un consiglio che è di soli tre componenti se quella è composta da non oltre 500 iscritti, e gradualmente arriva a 15 membri per le comunità superiori a 10 mila iscritti negli elenchi dei contribuenti.

I consigli sono eletti per sei anni, ma ogni due anni si rinnova la terza parte; essi scelgono fra di loro una Giunta, che ha un Presidente, cui spetta la rappresentanza.

Tutte le Comunità del Regno e delle colonie formano la « Unione delle comunità israelitiche italiane » che è corpo morale con sede in Roma; esso ha un Congresso composto dei delegati delle comunità eletti dai suddetti consigli.

La direzione spirituale della comunità spetta al rabbino-capo e la nomina di lui deve essere approvata dal Pubblico Ministero; vi è una Consulta rabbinica, la quale ha la vigilanza degli istituti che formano i rabbini, i maestri di religione ecc. A tutti questi spetta un trattamento economico e di collocamento a riposo pari agli impiegati degli enti locali.

Naturalmente tutta questa parte delle mansioni del dicastero della giustizia, riferentesi ai culti non cattolici da sorvegliare, si risolve in un bisogno maggiore di personale e che quel Ministero suole togliere alla magistratura, che resta sempre più assottigliata di numero.

A fianco alla riforma dei Codici è pronta pel 1° del prossimo luglio la riforma carceraria; e saranno pronti pure parecchi edifici ad uso di riformatori, per attuare quelle nuove disposizioni che, in specie per i minorenni, richiede il nuovo Codice penale. Se il codice Zanardelli

non ebbe per questa parte riferentesi agli istituti di detenzione mai la sua applicazione; invece, con solerte celerità, la protezione, da darsi al minore che cade nel delitto, già in buona parte venne approntata, perchè non resti il bene soltanto un proposito.

Eziandio i tribunali minorili, che la relazione sul bilancio di giustizia di due anni addietro indicò quale necessità rispondente ai tempi nuovi, sono un fatto compiuto; ma erano indispensabili i riformatori, necessari ad attuare le nuove disposizioni. Si è cercato far lavorare i carcerati per far presto e spendere il meno possibile; mentre le disponibilità del bilancio per questa parte sono limitate. Ricordiamo che del mezzo milione del bilancio in esame, circa due quinti sono per l'amministrazione carceraria, poco meno di 196 milioni, e che la spesa complessivamente sostenuta per ogni detenuto non è lieve, giacchè quasi supera le lire tre quotidiane.

La riforma carceraria è lumeggiata dal criterio che il lavoratore deve essere obbligatorio per il detenuto; egli deve, lavorando, risarcire lo Stato di quel che spende per lui, non essendo giusto che il contribuente, che lavora per pagare le tasse, finisca col sostenere la spesa del mantenimento di chi delinque; poi costui deve risarcire il danno arrecato alla parte lesa. È un dovere indeclinabile salvo per l'impossibilitato; e deve, restando un piccolo margine anche per sè, il carcerato sentire la dolcezza del lavoro emendatore. E questo deve essere speso a preferenza ove la mano d'opera libera non può adattarsi; epperò il lavoro in specie all'aperto, agricolo, di bonifica, deve favorirsi.

Ed abolizione della segregazione cellulare, che per noi è una inutile crudeltà. Non come tale la ritengono Nazioni fra le più progredite, fra cui il Belgio. È di poche settimane fa una lettera del direttore generale delle carceri del Belgio, e di ieri un'altra lettera pubblicata ai giornali della direttrice generale delle carceri della Spagna — giacchè la Spagna ha affidata ad una donna la direzione generale delle prigioni — ed entrambi, ma più specialmente il primo, non condividono l'orrore che noi sentiamo per la segregazione cellulare; essa darebbe invece al prigioniero la possibilità del pentimento, e lo migliorerebbe.

Nel Belgio sarebbe larga la percentuale dei carcerati che chiederebbero essere chiusi in cella, per evitare il repugnante contatto con il resto dei prigionieri. Anzi su questo tema si discusse a lungo nel Congresso penitenziario tenutosi a Praga l'anno scorso, e si volle in esso esaminare se quello che gli inglesi chiamano il «self controll» determini un vero miglioramento dello spirito e se, restando soli a lungo, più facilmente che vivendo in comune possa raggiungersi.

La riforma penitenziaria, che andrà subito attuata, ha pensato diversamente, ed a nostro sommo avviso ha fatto benissimo. Niente segregazione cellulare, meno casi sporadici determinati; in specie se nelle carceri si torna a delinquere e si è pericolosi; ma far lavorare il più che è possibile il prigioniero, redimerlo lavorando, bonificare la terra e ad un tempo se stesso è programma che riteniamo più umano e più proficuo.

Non sarà facile, nè occorrerà poco tempo per organizzare questa nuova grande massa di lavoro; ma bisognerà non guardarla con diffidenza quale una pericolosa concorrente al lavoro libero. Per la bonifica agraria questo pericolo non vi è; le colonie penitenziarie bonificheranno e renderanno salubre la zona malarica; verrà dopo la famiglia colonica a fare il resto. Per il lavoro industriale, non trattandosi della grande industria, verrà poco a turbare questo sviluppo, come pure potrà spesso fare esso da utile calmiera e servire specialmente nelle forniture occorrenti allo Stato.

Naturalmente occorrerà prevedere una spesa non lieve sia per la modificazione degli edifici carcerari e la costruzione di case adatte alle colonie agricole, sia pure per il macchinario; ma su questo non voglio ripetere quanto ho già detto nella mia relazione. Pertanto vi sarà quasi da fare un buon affare, e si avrà alto rendimento delle somme che l'Erario impiegherà in largo acquisto di materia prima; mentre ora per esso è destinata una somma lievissima, che presto bisognerà largamente aumentare se si vuole avere un utile altissimo sia per l'azienda che pei carcerati operosi.

Ad ogni modo vi è da compiacersi che la riforma carceraria si sia posta su questa via, e decisamente abbia abbandonati vietati pregiudizi sul pericolo che le industrie libere

potrebbero correre, valorizzandosi il lavoro dei carcerati. Auguriamoci che esso sappia accelerarci quella bonifica integrale, nella quale abbiamo a buon diritto riposte tante speranze.

Ed avrei finito di dilungarmi oltre avanti a voi, che mi state ascoltando dimostrandomi la vostra benevolenza, se non mi premesse dare un ringraziamento ed una breve risposta al collega Calisse; un fervente ringraziamento per la immeritata lode tributata alla modesta relazione, — il cui vanto, se vi è, va dato alla Commissione di finanza, che me la ha ispirata — ed una risposta, sulla spesa di restauro delle chiese. Certo il patrimonio artistico delle chiese italiane è di tale valore, da doversi tenere molto alto nella nostra considerazione, ed è degno di ogni cura. Ma allorchè, constatando io con sentito compiacimento che l'oculata amministrazione del Fondo per il culto ha saputo di tanto accrescere le rendite del patrimonio di questo, da migliorarlo di oltre otto milioni in un anno facendolo salire da poco più di 15 milioni del 1927 a 23 e mezzo del 1931, osservavo che vi sarà così la possibilità di dedicare un poco più di danaro a questo importantissimo restauro delle chiese. Le 97 mila lire impostate all'uopo nel bilancio speciale, sia pure integrandole con le lire 350 mila del capitolo 16, potranno essere aumentate, per assicurare quella manutenzione delle chiese, che riteniamo una necessità imprescindibile.

Ma non potevo dimenticare, io che ho avuto l'onore per oltre dieci volte, tra Camera e Senato, di riferire sul bilancio della giustizia, che è compito speciale della Direzione generale di antichità e belle arti curare la manutenzione delle chiese monumentali. Sicchè la Commissione di finanza, senza pregiudicare o alterare i compiti di quella e del Fondo per il culto ha espresso il suo compiacimento che si fossero accresciute quelle disponibilità, in genere, che possono meglio far conservare gli edifici ecclesiastici monumentali.

E vengo alla seconda domanda che mi ha rivolto l'onorevole Calisse. Egli, auspicando che i rapporti tra il Fondo culto ed il Tesoro si stabilissero, accettava le due forme da me indicate di consolidare il contributo in una somma fissa ovvero di addossare al Fondo culto l'onere delle congrue fino al limite di lire 900,

venisse lo Stato a rimborsare anno per anno la differenza sulla base del consuntivo.

Ma mi domandava se non fosse da preferire il secondo mezzo, che è di più facile attuazione.

Io a mia volta ritengo che egli si apponga bene; e credo rappresenti la seconda via un metodo più sicuro per evitare incertezze e sorprese di cifre.

Per quanto riguarda in genere gli altri bilanci annessi, che sono al pari di quello del Fondo per il culto abbinati allo « stato di previsione della giustizia e culti », nessuna osservazione venne fatta dai vari oratori, e non torneremo su quanto abbiamo esposto nella relazione.

Solo mi preme rilevare — sempre per il desiderio che i magistrati, già scarsi di numero, non vengano sottratti ai tribunali giudicanti — che dovendosi provvedere al personale del Fondo culto, per l'avvenuto provvido passaggio di questo quale una delle Direzioni generali del Ministero di giustizia, si dovranno sostituire con magistrati non pochi dei modesti funzionari di quell'antica amministrazione, che serbano meglio la tradizione, il ricordo delle piccole ma innumerevoli pratiche che stanno trattando da anni. Questi ultimi potrebbero rendere servizio meno costoso e più proficuo di quello che daranno i magistrati, di solito destinati ai posti di concetto delle varie Direzioni generali del Ministero della giustizia. Veda il Guardasigilli di destinarvi, non sempre temporaneamente, ma in modo che si serbi la continuità amministrativa, funzionari sia pure di cancelleria, sì che resti assicurato questo elemento, che è indispensabile a queste amministrazioni al pari della conoscenza degli ordinamenti contabili.

Intanto mentre vanno ad applicarsi i nuovi codici, specialmente il penale, il Senato non confida soltanto, ma è sicuro che la nostra magistratura saprà degnamente applicarli, non solo con dottrina, ma con assoluta rettitudine di coscienza e soprattutto con spirito vero di indipendenza.

Il nuovo Codice penale ha voluto allargare i poteri discrezionali dei magistrati ed ha fatto benissimo; essi sapranno rispondere alla fiducia che tutti abbiamo riposto in loro, poichè l'amministrazione retta della giustizia è il Palladio sacro all'ombra del quale restano

più sicure le istituzioni, per lo sviluppo dei grandi destini della Patria. (*Vivi e generali applausi. Molte congratulazioni.*)

Presentazione di un disegno di legge.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Disposizioni sulla riforma penitenziaria » (890).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto, della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Ripresa della discussione sul bilancio del Ministero della giustizia e affari di culto.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul bilancio della giustizia.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Onorevoli senatori, la relazione della vostra Commissione di finanza è così ampia, così precisa e così esauriente che io avevo sperato di poter riassumere queste mie dichiarazioni in brevi parole, limitandomi ad aggiungere qualche chiarimento a ciò che era stato già detto così perspicuamente dal relatore senatore Mango. Ma la discussione, che è stata alla sua volta amplissima ed elevata, come sempre in quest'Aula, ha posto al ministro Guardasigilli una serie di problemi, dei quali non è possibile che io qui non mi occupi. Pertanto chiedo venia al Senato se non sarò così breve come avrei voluto.

L'onorevole relatore, a cui si è associato il senatore Diena, ha tributato all'opera legislativa del ministro Guardasigilli una lode della quale gli sono molto riconoscente. Come ho già detto nell'altro ramo del Parlamento, quest'opera si svolge attraverso molte difficoltà, tra cui fondamentale la mancanza di

mezzi, perchè poco vale fare le leggi se poi non si possono applicare, giacchè l'attuazione di ogni riforma significa spesa. Pur tuttavia, destreggiandomi tra le strettezze del bilancio, sono riuscito a non lasciare inapplicata alcuna riforma e da quello che avrò tra poco l'onore di dire al Senato si vedrà quanto l'amministrazione alla quale ho l'onore di presiedere riesca, pur nella parsimonia dei mezzi, a realizzare di bene.

Circa l'opera legislativa del ministro Guardasigilli, non ripeterò le cose dette nell'altro ramo del Parlamento intorno al problema del coordinamento e della revisione formale delle leggi, nonchè intorno alla lamentata «inflazione legislativa», temi che sono stati toccati anche qui; non molto avrei da aggiungere.

Dirò soltanto, per quel che riguarda il coordinamento e la revisione formale delle leggi, che con la collaborazione assidua dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, molti miglioramenti ho potuto ottenere, sia nella formulazione delle leggi, sia nella loro pubblicazione. La «Gazzetta Ufficiale del Regno» infatti è assai migliorata, sia per quel che concerne la carta e la stampa, sia per quel che riguarda la correttezza del testo.

Quanto alla così detta «inflazione legislativa», essa è un poco conseguenza del periodo particolarmente difficile che la Nazione attraversa e anche dei compiti sempre crescenti che lo Stato deve assumersi di fronte alle nuove necessità della vita moderna. Ed invero, l'intervento dello Stato si traduce sempre nei provvedimenti legislativi, perchè esso implica o spese ovvero limitazioni dei diritti dei cittadini o l'una e l'altra cosa insieme.

Pur tuttavia qualche cosa si può fare per rendere più chiara e accessibile la legislazione, soprattutto unificando le leggi emanate sopra una determinata materia col riordinarle in testi unici, che agevolano indubbiamente di molto la conoscenza e la consultazione delle leggi.

Come ebbi l'onore di dire nell'altro ramo del Parlamento, il Capo del Governo si è preoccupato di questo problema e, con una circolare diretta ai vari ministri, li ha invitati a riunire in testi unici le leggi in vigore nelle diverse materie. Commissioni apposite già lavorano alacremente a questo riordinamento della legislazione.

Del resto non si può dire che in questi ultimi anni nulla si sia fatto per semplificare la legislazione. E per restare nel campo che più particolarmente mi interessa, tutti i competenti sanno di quanto sia stata semplificata la legislazione ecclesiastica che poteva dirsi veramente una selva selvaggia, dove era difficile orientarsi e che è diventata oramai molto più semplice e chiara, contenuta come è in un numero limitato di leggi e di regolamenti. In questa opera di semplificazione il Governo intende proseguire.

Circa i decreti-legge io non posso disconoscere che se ne fanno qualche volta troppi, ma sono le assillanti necessità di questo non facile periodo della vita nazionale che ci impongono talvolta di venir meno al nostro programma, che è stato, è, e sarà ancora di limitare il più possibile questa forma straordinaria di legiferare.

E ciò non solo per il necessario ossequio al Parlamento, ma anche perchè le leggi, passate pel vaglio della discussione parlamentare, sono più maturamente studiate e meglio ponderate. Ma, questo premesso, nei casi in cui per l'urgenza del provvedere s'impone l'emaneazione dei decreti-legge, occorre che nel testo del decreto ovvero nella relazione che l'accompagna siano esposte le ragioni di necessità e l'urgenza che lo giustificano.

Come ho detto nell'altro ramo del Parlamento, le istruzioni date dal Capo del Governo ai vari ministri sono su questo punto precise.

Io per mio conto veglierò affinchè tali disposizioni siano rigorosamente osservate.

La riforma penale è stata oggetto di larga discussione e in genere di lode da parte dei senatori che hanno partecipato al dibattito. In verità l'opera è importante ed è stata lodata non solo in Italia, ma anche all'estero; vedremo quali ne saranno gli effetti pratici, ma io me ne riprometto di molto buoni. Fra le varie riforme ha attirato particolarmente l'attenzione del Senato il nuovo ordinamento delle Corti di assise. Si tratta di una riforma importante per quanto non così rivoluzionaria come appare a prima vista; ciò che ha ben rilevato l'onorevole relatore della Commissione di finanza.

Tutti erano di accordo circa la necessità di far cessare lo scandalo dei verdetti ingiusti, assurdi e qualche volta ridicoli. Tutti erano

d'accordo altresì circa la necessità di una più severa selezione dei giudici popolari.

Su questi punti, si può dire, non vi è mai stato dissenso.

Il dissenso è possibile solo circa il modo della partecipazione dell'elemento popolare ai giudici. Qualcuno può ancora tener fede alla vecchia distinzione tra il fatto e il diritto; qualche altro, come chi ha l'onore di parlarvi, crede si tratti di una distinzione arbitraria per ottenere la quale si deve sforzare la realtà e presentare al giudice popolare il fatto in maniera così meccanica e complicata da deformarlo. Affidando agli elementi popolari, uniti ai magistrati togati, la totalità del giudizio, senza artificiale separazione tra fatto e diritto, in realtà si accrescono non si diminuiscono i loro poteri, soprattutto, si dà loro modo di giudicare, avendo dinanzi a sé tutti gli elementi del giudizio.

Io credo che questa riforma, profonda ma prudente, sia quanto di meglio si poteva fare in questo momento.

L'altra riforma più radicale, pure invocata da taluni, che importerebbe la totale abolizione dell'elemento popolare e la costituzione di Corti criminali composte di soli magistrati togati, come ho detto più volte, presenterebbe inconvenienti gravi fra cui non è da trascurarsi l'onere finanziario che ne deriverebbe.

Fra i difetti delle Corti criminali il più grave è certo quello di eliminare, dai giudizi per i più atroci delitti, quelli appunto che appassiano più fortemente l'animo popolare, il contributo di giudici non professionisti; contributo che noi non dobbiamo sopravvalutare, ma neanche negare del tutto, perchè in materia penale la corrispondenza tra il giudizio del giudice e il sentimento pubblico è un elemento necessario del prestigio della giustizia.

L'onorevole relatore, brevemente, come, in fondo, richiedeva la lieve importanza della questione, ha rilevato che gli assessori delle nuove Corti di assise avrebbero potuto essere come gli antichi giurati designati in modo meno solenne di quello che stabilisce la legge, per la quale gli assessori sono nominati con decreto Reale.

Ma io penso che, dato il mutamento del sistema, fosse difficile giungere ad una solu-

zione diversa da quella adottata dalla legge sulle Corti d'assise.

Nel sistema della giuria, liste pletoriche in cui erano compresi tutti, alfabeti ed analfabeti, idonei e non idonei, portavano alla formazione automatica del giuri, che si costituiva mediante estrazione a sorte, e quindi senza necessità di una nomina. Nel sistema dell'assessorato non vi sono più liste di assessori, ma liste di eleggibili, fra cui debbono essere scelti, in numero ristretto, gli assessori; ciò evidentemente rende necessaria una nomina. Inoltre a me sembra che accresca prestigio alla funzione la nomina regia in confronto di quella del Presidente della Corte d'appello. Non deve poi dimenticarsi essere principio generale del nostro diritto costituzionale, che la giustizia emana dal Re. Ora è logico che anche gli assessori, giudici non togati, ma giudici, che come tutti gli altri giudici amministrano la giustizia in nome del Re, siano nominati dal Re.

Circa il Codice civile il senatore Raimondi ha chiesto che si affretti, come assai urgente, la pubblicazione del primo libro e particolarmente di quella parte del primo libro che comprende il diritto di famiglia.

Sono anche io del suo parere e mi riprometto di affrettare i lavori per la pubblicazione se non di tutto il primo libro almeno dei titoli dedicati al diritto di famiglia.

Appena mi sarà rimesso dalla Commissione dei Codici il testo definitivo del progetto, e sarà questione di giorni, incomincerò con il sentire, come ho fatto per il Codice penale e per il Codice di procedura penale, il parere dei Corpi giudiziari, scientifici e forensi, cioè della Corte di cassazione e delle Corti d'appello, delle Facoltà universitarie, delle Commissioni reali per gli avvocati e i procuratori e dei Sindacati forensi. Raccoglieremo in questo modo un interessante materiale di studio per la ulteriore elaborazione della riforma.

Il senatore Sandrini in materia di riforma delle leggi civili ha richiamato la mia attenzione sul problema del condominio, cioè della proprietà delle case divise in appartamenti. Io posso dire al senatore Sandrini che da parecchi anni mi sono preoccupato di questo problema, ed ho anche formulato uno schema di progetto di legge. Si tratta di un progetto che rappresenta un anticipo sulla nuova co-

dificazione civile in materia di diritti reali, la cui elaborazione importerà, evidentemente, qualche tempo. Mi sono dovuto arrestare di fronte alle numerose interferenze che esistono tra questo problema e quello delle cooperative edilizie, che pure danno luogo ad una forma di condominio.

E poichè il problema delle cooperative edilizie interessa altri Ministeri, oltre che il mio, ho creduto opportuno attendere che sia risolta la questione generale delle cooperative edilizie; specie di quelle finanziate dallo Stato.

Posso però dire che è in corso un provvedimento che disciplina la comproprietà delle case nelle cooperative edilizie. Credo che con questo provvedimento avremo risolto la parte praticamente più importante del problema, e resterà la sola questione generale, la cui soluzione sarà perciò resa più agevole.

Circa il Codice di procedura civile vi è stata quasi unanimità nel giudicarne la riforma urgente. Ne hanno parlato il senatore Raimondi e il senatore Sandrini. È vero che un primo progetto di Codice di procedura civile, formato dalla Commissione dei Codici, è stato presentato. Ma è un progetto incompleto, perchè manca di tutta la parte dei giudizi speciali.

Ad ogni modo il progetto meritava di essere profondamente studiato, soprattutto di essere adattato nella forma e nel contenuto allo spirito ed alla tradizione delle curie italiane.

Io spero che il Senato mi concederà venia se gli dirò che ho dovuto ritardare alquanto il lavoro di revisione del progetto, durante il tempo che hanno richiesto la elaborazione, la pubblicazione e l'applicazione dei Codici penali.

Appena l'applicazione di questi Codici sarà un fatto compiuto, confido di poter dedicarmi di nuovo alla formulazione di un progetto definitivo di Codice di procedura civile.

Del Codice di commercio ha parlato il senatore Diena, il quale si è fermato soprattutto sulla questione del recesso in materia di società commerciali. Il senatore Diena crede che sia miglior partito in questa materia tenersi fermamente alle disposizioni dell'articolo 158 del Codice vigente, il quale ammette il recesso

tutte le volte che l'assemblea delibera una qualsiasi modificazione dell'atto costitutivo.

Dal punto di vista della stretta logica giuridica non si può dargli torto. Ma la pratica ha dimostrato che quella visione teoricamente corretta dà luogo, nella realtà delle cose, a non pochi inconvenienti. Già la concezione delle società anonime come enti di puro diritto privato interessanti unicamente i soci deve ritenersi superata dai fatti. Indubbiamente vi è un grande numero di società che sono enti privati, la cui sorte interessa solamente i soci; ma ve ne sono altre le quali toccano da vicino la vita economica della Nazione. Vi sono imprese sociali che assurgono a tali dimensioni, che è molto difficile qualificarle come del tutto private, di cui il pubblico e lo Stato che ne tutela gl'interessi possono disinteressarsi. La storia recentissima ci mostra grandi società anonime le cui sorti hanno talmente interessato lo Stato, da renderne indispensabile l'intervento con la spesa di centinaia di milioni.

Se gli azionisti fossero i soli a pagare le conseguenze delle attività di tali società, benissimo. Invece, ahimè, anche i contribuenti sono spesso chiamati a partecipare alle vicende di queste grandissime aziende. E allora come è possibile consentire che gruppi di soci ostinati o avidi possano a loro libito impedire mutamenti nell'atto costitutivo della Società, quali la fusione, utili per la concentrazione delle aziende e quindi per una migliore organizzazione della produzione?

Il senatore Diena ha fatto molto bene la storia dei vari provvedimenti, emessi in materia di recesso, ma io vorrei brevissimamente rifarla per dimostrare questo: che i vari provvedimenti legislativi che si sono seguiti, dalla legge del 1° aprile 1915 in poi, sono stati sempre adottati sotto l'assillo di necessità pratiche, fatte presenti dalle organizzazioni interessate e dagli organi direttivi della vita economica della Nazione.

Con la legge 1° aprile 1915, in conseguenza delle condizioni eccezionali in cui veniva a trovarsi l'economia nazionale per effetto dello stato di guerra, venne stabilito, limitatamente all'anno 1915, che laddove le società per azioni, purchè non cooperative, avessero deliberata la fusione con altre società o l'aumento del

capitale sociale mediante l'emissione di nuove azioni, a norma dei numeri 3 e 5 dell'articolo 158 del Codice di commercio, ai soci dissenzienti non competeva il diritto di recesso. Questo diritto era tuttavia ammesso in caso di fusione quando la fusione importasse cambiamento dell'oggetto della società.

Con decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, emanato in virtù dei poteri eccezionali consentiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, le disposizioni sopra accennate furono prorogate per tutto il periodo della guerra. Con decreto 18 novembre 1920 furono ancora prorogate al 30 aprile 1921. Tutti questi provvedimenti vennero adottati sempre in seguito a insistenze del Ministero dell'industria e commercio, che faceva presente il perdurare delle condizioni anormali della economia della Nazione e la necessità quindi di favorire, nell'interesse generale, la sistemazione delle aziende. Dopo la scadenza della nuova proroga lo stesso Ministero tornava a far premure affinché il provvedimento venisse prorogato perchè ancora non erano cessate le gravi condizioni d'ordine generale che avevano consigliato di limitare il diritto di recesso. Nonostante queste insistenze, il Ministero della giustizia, prima di proporre il provvedimento richiesto, volle assumere più larghe informazioni e chiese anche il parere della Commissione per la riforma del Codice di commercio, presieduta dal professor Vivante, la quale attendeva allora al suo lavoro. Il parere fu favorevole; la Commissione riconobbe l'opportunità del provvedimento in considerazione della necessità della concentrazione delle imprese per il perdurare della crisi economica. Il Ministero della giustizia preparò un apposito disegno di legge, che fu approvato dal Senato nel marzo 1922, ma che non venne discusso dalla Camera dei deputati. Si rese così necessario di provvedere con decreto legge e ciò fu fatto l'11 gennaio 1923, restringendo alquanto il divieto di recesso, perchè, contrariamente alla legge 1° aprile 1915, fu mantenuta la facoltà di recesso da parte dei soci dissenzienti nei casi di aumento di capitale mediante emissione di azioni privilegiate. Si aggiunga che la deliberazione per essere valida doveva essere presa in conformità dell'articolo 158 del Codice di commercio, anche nei casi in cui lo statuto sociale ritenesse suffi-

ciente una maggioranza inferiore a quella prescritta dal ricordato articolo del Codice di commercio. Con legge 28 maggio 1925, le norme del Regio decreto-legge 20 gennaio 1923 furono prorogate fino all'entrata in vigore del nuovo Codice di commercio. Il provvedimento di proroga fu anche questa volta sollecitato dal Ministero dell'economia nazionale, perchè sussistevano tuttora le ragioni che avevano indotto a stabilire il divieto del recesso. D'altra parte, siccome il diritto di recesso deve essere regolato dal nuovo Codice di commercio, parve opportuno di mantenere in vita fino alla pubblicazione del Codice le norme che ormai vivevano fin dal 1915.

Le tendenze manifestatesi nella dottrina sono nel complesso piuttosto contrarie al diritto di recesso, almeno nella estensione datagli dal Codice vigente; queste tendenze ebbero anche una eco parlamentare e si sono manifestate in varia misura nelle diverse fasi di preparazione del nuovo Codice di commercio. Infatti il progetto della Commissione preparato nel 1922 dal Vivante mantenne l'istituto del recesso, ma ritenne necessario escluderlo nel caso dell'aumento di capitale mediante l'emissione di azioni ordinarie.

Molto più in là è andata la Commissione Reale che nel progetto preparato nel 1925 ha ritenuto doversi mantenere il diritto di recesso solo nel caso del cambiamento di oggetto, e principalmente per il cambiamento della specie o nazionalità della società. Invece il diritto di recesso viene escluso del tutto, non solo nel caso di aumento del capitale o di fusione con altre società, ma anche per la proroga della durata e per l'emissione di azioni privilegiate.

In conclusione, i provvedimenti emanati dal Governo furono assai più limitati delle proposte della Commissione di riforma del Codice di commercio, perchè hanno escluso il recesso solo nel caso di aumento di capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie e di fusione che non importi cambiamento dell'oggetto nella Società. Di modo che il Governo è stato assai prudente. E, quanto alle necessità che hanno determinato i provvedimenti, chi potrebbe sostenere che quel periodo di transizione, di assestamento e quindi di crisi, che si è iniziato nel 1915, sia oggi del tutto finito?

Chi può sostenere che sia venuta meno la necessità del riordinamento delle aziende sociali? È chiaro che il Governo non poteva assumersi la responsabilità di mutare uno stato di diritto, che durava dal 1915.

Questo quanto al diritto di recesso.

Vi è poi il problema delle altre agevolazioni concesse per le fusioni delle società. Tale problema fu posto anzitutto con la richiesta di agevolazioni fiscali per le fusioni; più di recente insieme con le facilitazioni fiscali sono state domandate altre agevolazioni d'indole giuridica che, ridotte in termini ragionevoli, furono stabilite nel Regio decreto-legge 14 febbraio 1930.

Questo Regio decreto ha avuto uno scopo principale, quello di prorogare le agevolazioni fiscali in caso di fusione ed uno scopo secondario, quello di facilitare le deliberazioni di fusione, con norme non certamente gravi perchè si limitano:

1° a diminuire alquanto il *quorum* necessario per la deliberazione di fusione;

2° ad abbreviare i termini durante i quali secondo l'articolo 195 del Codice di commercio rimane sospesa l'esecuzione della fusione già deliberata, in attesa che i creditori della società vi si oppongano a norma dell'articolo stesso.

La diminuzione del *quorum* è giustificata dalla necessità di favorire, nell'attuale momento di difficoltà economiche, la concentrazione delle aziende, che è parte importante dell'assetto economico che desideriamo e che dobbiamo affrettare.

Non poche società hanno le azioni frazionate fra molte persone in modo da render difficile la riunione della maggioranza prescritta dall'articolo 158.

In tali società il *quorum* richiesto dal decreto del 1930 è già notevole; esso è ad ogni modo quello normale richiesto per la validità delle deliberazioni dell'assemblea.

Non si tratta dunque di una disposizione di grande importanza. Meno importante ancora è la facoltà data al Governo di abbreviare i termini durante i quali rimane sospesa l'esecuzione della deliberazione.

Ma è necessario notare che tutte queste agevolazioni sono subordinate alla condizione

che la fusione sia dal Governo considerata come di pubblico interesse.

Deve ricordarsi, anche che l'abbreviazione dei termini per l'opposizione non è normalmente concessa, se non con una garanzia supplementare di pubblicità. La pubblicità che il Codice di commercio richiede per gli atti di fusione è quella normale, e consiste nel deposito presso le cancellerie del tribunale, nella affissione nelle sale delle borse e nella pubblicazione nel Giornale degli annunci legali e nel Bollettino delle società per azioni.

La pubblicità supplementare suindicata ha luogo in generale mediante la pubblicazione in almeno due giornali quotidiani; questa maggiore e veramente efficace pubblicità serve a compensare largamente la restrizione del termine. Tenere la fusione, una volta deliberata, ancora in sospenso per tre mesi può qualche volta essere di gravissimo danno alle società. Invece nessun danno si reca ai creditori quando si abbrevia il termine, ma si dà alla deliberazione di fusione una pubblicità efficace che consente ai medesimi di venirne rapidamente a conoscenza.

Il senatore Diena ha anche mosso qualche cortese rilievo circa il modo con cui il Governo ha proceduto nell'applicazione del decreto-legge in parola; soprattutto ha ricordato il caso della fusione della Società delle bonifiche pontine con l'Istituto dei fondi rustici che, a quanto dice il senatore Diena, fu poi dannosa per gli azionisti dei fondi rustici. Ma bisogna notare che il decreto con cui si dichiarò di pubblico interesse la fusione fu emanato dal ministro della giustizia sopra conforme parere del ministro delle finanze e di quello delle corporazioni, e del resto il carattere di pubblico interesse della fusione poteva desumersi dalla natura stessa delle società che volevano riunirsi, tra cui vi era la società per le bonifiche pontine, la cui attività presenta un evidente lato di interesse pubblico.

L'onorevole Raimondi ha invocato accanto alla riforma dei codici un'altra riforma la cui importanza non è possibile negare: quella della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità. Com'egli ha ben ricordato, fin dai primi tempi in cui ebbi l'onore di assumere il Dicastero della giustizia, ho provocato la formazione di una Commissione Reale molto numerosa e

molto autorevole, che ha proficuamente lavorato e presentato un progetto, che certo rappresenta dal punto di vista tecnico-giuridico un perfezionamento notevole nei confronti della vigente legge del 25 giugno 1865.

Ma quando si è trattato di dare forza di legge al progetto sono sorte difficoltà che non possono non giustificarsi. I Ministeri che eseguono opere pubbliche o tutelano enti che eseguono opere pubbliche si sono invero preoccupati dell'onere finanziario gravissimo che deriverebbe sia allo Stato sia agli enti autarchici ove fosse stabilito il criterio del valore venale che il disegno di legge proponeva per la fissazione della indennità.

Di fronte a tali difficoltà mi sono fermato. E che le difficoltà siano nelle cose e non nella mala volontà degli uomini è dimostrato dalla sequela dei provvedimenti legislativi emanati per l'esecuzione di questo o di quel piano regolatore, i quali tutti portano eccezioni alla legge del 1865. Questo fatto non si può attribuire al capriccio o alla mala volontà del Governo o degli enti che domandano i provvedimenti.

Sono necessità obbiettive che s'impongono. Con la legge del 1865 molti lavori pubblici non si farebbero ed i piani regolatori non si attuerebbero mai.

Ed allora non è possibile che il giurista, per quanto preoccupato dei principii che deve difendere e degli interessi che deve tutelare, si fermi a disconoscere la realtà delle cose.

Il problema, ad ogni modo, è di quelli che, una volta posti, vanno risolti, con prudenza e con equo riguardo all'interesse di tutti.

Circa l'ordinamento giudiziario, vi sarebbe molto da dire. Vari degli oratori che mi hanno preceduto se ne sono occupati, con molto amore e calore.

Il senatore Sandrini, soprattutto, ha fatto un grande elogio dei magistrati; avendo egli lodato così la quantità come la qualità del lavoro che essi forniscono, si può dire che l'elogio è completo. In verità, se, come è certo, i magistrati italiani lavorano molto e bene, non si saprebbe che cosa di più richiedere da essi.

Il senatore Sandrini si è preoccupato di due questioni connesse al lavoro giudiziario: quella

delle ferie giudiziarie e quella dell'unificazione delle preture. I provvedimenti, di cui il senatore Sandrini si lagna e che hanno disciplinato le due materie, non sono stati emanati su mia proposta, e il primo non fu emanato neanche su proposta del Governo fascista. Quindi posso parlarne con tutta franchezza. Per quanto riguarda le ferie trovo io pure che la legislazione in materia andrebbe riveduta.

Tuttavia una delle ragioni per cui le Corti e i Tribunali arrivato un certo momento, prossimo alle ferie, cessano di mettere in deliberazione le cause, deve ricercarsi nel fatto che gli avvocati si riducono non di rado all'ultimo momento, quando le ferie sono vicine, per far decidere le cause che trattano; ciò che del resto è comprensibile e umano. È naturale che i capi delle Corti e dei Tribunali si preoccupino di questo stato di cose e prendano provvedimenti. Di modo che, se si potesse convincere il ceto forense italiano a distribuire un po' meglio il lavoro, molti inconvenienti non si verificherebbero. Ma oltre a questo è ben vero che il periodo feriale dura un po' troppo e che il rallentamento del lavoro giudiziario si prolunga eccessivamente. Perciò è anche vero che questa materia delle ferie dovrebbe essere riveduta.

E veniamo alla questione delle preture unificate. Anch'io me ne sono preoccupato ed ho ordinato una inchiesta che è stata eseguita da magistrati molto pratici in tutte le preture unificate del Regno. Io avevo l'impressione che le cose non andassero bene, ma debbo dire che dopo i risultati dell'indagine eseguita mi sono dovuto convincere che, trascorso il primo periodo di assestamento, il lavoro si è sistemato in modo soddisfacente in quasi tutte le preture unificate, eccezione fatta per pochissime. Tra le pochissime c'era la pretura unificata della capitale, per la quale il problema era più difficile a causa dell'enorme mole del lavoro e anche della insufficienza del personale. Io confido che oggi che la pretura è affidata ad un magistrato energico, capace ed attivo, il quale dispone di un personale alquanto più numeroso, gli inconvenienti lamentati andranno gradatamente scomparendo e anche la pretura della capitale si metterà al pari delle altre.

È stato osservato dai senatori Mango, San-

drini e Diena che il numero dei magistrati è insufficiente.

Tale questione è stata da me trattata molte volte e quindi se ancora ne parlassi lungamente ripeterei cose già dette. In verità il numero dei magistrati dal 1880 ad oggi è leggermente diminuito. Nel 1880 si avevano 4419 magistrati, che scesero a 3142 nel 1914 e sono oggi risaliti a 4232, in seguito all'aumento stabilito dalla legge 17 aprile 1930. Io credo che siamo ormai vicini ad un numero congruo. Con un leggero sforzo potremo arrivare allo scopo desiderato. Se potessimo ancora aumentare la tabella di 150-200 magistrati, penso che avremmo risolto il problema.

Perchè un lieve aumento ormai può bastare? Per una ragione assai semplice. È vero che sono diminuiti i magistrati in confronto al 1880, mentre la popolazione è aumentata ed è aumentata la litigiosità civile; ma si sono soppressi molti uffici giudiziari, circa 1000 piccole preture, che immobilizzavano un magistrato per poche sentenze all'anno. Questi magistrati sono stati ora collocati in uffici dove c'è un lavoro più intenso e producono di più. Oggi l'inconveniente della insufficienza del numero dei magistrati si verifica essenzialmente nei grandi centri. Ma non bisogna giudicare della vita giudiziaria italiana da quello che avviene nei centri maggiori. Vi sono invece molti uffici giudiziari in cui le cose procedono bene: il lavoro compiuto in tali uffici è sempre notevole, ma non così gravoso e assillante come nei più grandi centri. Ecco perchè, nel fare il riparto dei nuovi magistrati assegnati dalla legge 17 aprile 1930, ho avuto riguardo soprattutto agli uffici giudiziari delle grandi città, che costituiscono i punti dolenti dell'amministrazione della giustizia.

Come ho già detto, se potremo fare un altro piccolo sforzo (e lo faremo io spero, quando le condizioni del bilancio lo consentiranno), saremo vicini a un buon assettamento dei nostri tribunali.

La verità è che, in materia di personale giudiziario, l'ideale sarebbe di avere pochi magistrati e benissimo pagati. Se noi pensiamo al numero dei magistrati che ha l'Inghilterra, poco più di 600, in confronto a quello dei nostri, dobbiamo pur confessare che noi siamo un popolo estremamente litigioso. Questa è la

ragione per cui un numero di magistrati anche notevole si rivela sempre insufficiente. Vi sono troppe liti e troppi litiganti. Ma io ho la speranza che, una volta assestata la professione forense e diminuito il numero degli avvocati, assestata l'economia della nazione ed aumentata la ricchezza (perchè la litigiosità è l'appannaggio dei popoli poveri), noi avremo una diminuzione nel lavoro giudiziario. Se allora sarà possibile svincolare la magistratura, che ha così alte e così speciali funzioni, dal rigido inquadramento e dal trattamento uniforme, assegnato ai funzionari veri e propri, potremo anche noi avere pochi giudici e pagati molto bene, ciò che è il modo migliore di assicurare un ottimo svolgimento del lavoro giudiziario. (*Vive approvazioni*).

Il senatore Mango e il senatore Giampietro hanno parlato della separazione della carriera delle preture da quella dei tribunali e delle Corti. Questa separazione, molto difficile, è in via di essere attuata completamente, e dichiarato di essere soddisfatto dei risultati ottenuti.

La carriera delle preture si presenta ormai con tali attrattive che nell'ultimo concorso a 75 posti di uditore di pretura noi abbiamo avuto non meno di 663 concorrenti, mentre nel concorso per 100 posti di uditore dei tribunali le domande sono state solo 356. Ciò dimostra che la carriera delle preture sembra buona e appetibile ai giovani. Aggiungasi che i risultati di questi esami sono stati eccellenti e ci hanno dato elementi di primo ordine, che affidano di una ottima amministrazione della giustizia anche nelle preture. Vero è che tra i giudici attualmente in carica solamente 268 hanno optato per la carriera delle preture. E ciò si capisce, perchè i giudici oggi in funzione hanno quasi tutti una notevole anzianità ed hanno superato il periodo critico della carriera, per cui ad essi non conviene passare nella carriera di pretura, la quale offre maggiori attrattive precisamente nei primi gradi.

Il senatore Mango si preoccupa, che nella formazione dei ruoli dei pretori si sia ricorso ad elementi troppo giovani e inesperti. Credo questo timore infondato. Il nucleo fondamentale dei pretori, esclusi i 268 giudici che hanno fatto il passaggio di carriera, i quali hanno indubbiamente autorità ed esperienza, è costi-

tuito dai 700 vice-pretori, i quali sono stati sottoposti a concorso interno, che ha dato anche esso eccellenti risultati. Orbene di tale massa di pretori 239 erano in servizio da 4 anni, 232 da 3 anni e 229 da 2 anni: ciò vuol dire che la maggioranza di questi pretori ha una esperienza sufficiente ed ha anche svolto una certa carriera. Possiamo quindi esser certi che il nuovo corpo dei pretori sarà composto di giovani attivi, colti e sufficientemente sperimentati.

Il senatore Giampietro invece vorrebbe proseguire sulla via della separazione delle carriere e vorrebbe anche la separazione di quella del pubblico ministero dalla giudicante. È questo un problema grave che ci lascia perplessi, non perchè non sia giusto il rilievo che i funzionari del pubblico ministero debbano avere qualità speciali, ma perchè la moltiplicazione dei ruoli finirebbe per creare dei compartimenti stagni che darebbero luogo a difficoltà non lievi. Ad ogni modo la questione è degna di essere studiata.

Il senatore Giampietro si è lagnato anche dell'equiparazione di grado tra consigliere di cassazione e primo presidente di Corte d'appello. Tutti sanno che con la legge del 1923 fu soppresso il grado di primo presidente e di procuratore generale di Corte d'appello e le funzioni di capo di Corte furono affidate per incarico a consiglieri e sostituti procuratori generali di cassazione. In verità la riforma non ebbe la portata che le si è voluta attribuire, perchè i consiglieri e sostituti procuratori generali di cassazione incaricati delle funzioni di capi delle Corti d'appello, nel fatto, sono considerati funzionari di terzo grado ed hanno il trattamento spettante a tale grado. Essendo loro attribuito il trattamento economico e morale del grado superiore, non so come si può dire che non posseggano quel grado. Tutto dunque si riduce alla possibilità (meramente teorica) della privazione dell'incarico e della retrocessione alle funzioni inferiori: retrocessione che nel fatto non è mai avvenuta. In ogni modo questo problema sarà ristudiato in occasione della riforma generale dell'ordinamento giudiziario.

Il senatore Giampietro si è altresì occupato del problema delle promozioni; problema difficile per risolvere il quale dal 1865 fino ad oggi

abbiamo oscillato dall'uno all'altro criterio, da quello della anzianità a quello opposto del merito comparativo. Siamo andati, volta a volta, dal sistema dello scrutinio per turno di anzianità a quello del concorso.

Prima della riforma del 1923 era il criterio dell'anzianità che prevaleva. Con la riforma del 1923 si passò al criterio del merito mediante scrutini anticipati e concorsi. L'uno e l'altro criterio dettero luogo a critiche e lagnanze.

Ho allora pensato di adottare una soluzione intermedia che ammettesse tutte e due i criteri. Per i consiglieri di corte d'appello ho adottato il concorso, per esame, che consente una carriera rapidissima ai pochi che riescono a superare l'ardua prova; lo scrutinio anticipato che dà il modo ai magistrati più valorosi di accelerare la loro carriera; infine lo scrutinio per turno di anzianità, per i magistrati di merito normale. Con ciò sembrerebbe che ciascuno dovesse poter trovare la soluzione adatta al suo caso. Chi è in grado di presentarsi al concorso per esami, avrà modo di superare tutti i colleghi; chi ritiene di eccellere per titoli di carriera, conseguita l'anzianità necessaria, si presenterà allo scrutinio anticipato per ottenere la qualifica di merito distinto; i più modesti attenderanno il loro turno di scrutinio per anzianità.

Un sistema analogo ho adottato per le promozioni in Cassazione. Ho rilevato anche io eccessivo stabilire che alla Cassazione si potesse accedere unicamente per concorso, e accanto al concorso, riservato ai magistrati di merito, ho ammesso lo scrutinio. Il senatore Giampietro vorrebbe tornare all'antico. In verità non credo opportuno abbandonare un criterio che in complesso ha fatto buona prova per uno già sperimentato con risultati cattivi.

La verità è che tutti i mezzi di selezione hanno i loro difetti. Forse il meno censurabile dei sistemi è quello eclettico, che riunisce e contempera i vari metodi di selezione.

Il senatore Galimberti ha mosso qualche appunto alla Cassazione unica; secondo l'oratore anche dopo la unificazione del supremo tribunale i casi di mutamento di giurisprudenza e di contraddizione fra le sezioni sarebbero tuttavia frequenti. Devo per la verità rilevare che ciò non è esatto. È verissimo che nei primi tempi del funzionamento della Cassazione unica

non furono rare le oscillazioni della giurisprudenza. Ma dopo che, con un provvedimento legislativo, fu istituito l'Ufficio del ruolo presso la Cassazione, tale inconveniente è del tutto scomparso ed io credo molto difficile ormai trovare un caso di contraddizione nella giurisprudenza della Corte suprema. In verità il funzionamento della Cassazione è ottimo sotto tutti i punti di vista. Il suo Presidente con abnegazione senza pari vigila personalmente il lavoro delle varie sezioni e ottiene dai suoi consiglieri il massimo del rendimento. Pochi funzionari italiani lavorano come i consiglieri della Cassazione (*applausi*). Non è raro il caso di morte, se non determinata, affrettata dall'eccessivo lavoro. La giurisprudenza si è ormai fissata con la uniformità necessaria, che non deve essere però fissità assoluta, altrimenti il progresso del diritto ne sarebbe arrestato e l'ufficio del giurista si ridurrebbe a quello di invocare i precedenti.

L'onorevole Sandrini e l'onorevole Galimberti hanno parlato delle circoscrizioni, sollevando una questione che è stata già trattata nell'altro ramo del Parlamento. In seguito all'abolizione di alcuni uffici giudiziari avvenuta nel 1923, ai mutamenti delle circoscrizioni amministrative che si sono verificati dal 23 al 29, si è prodotto un certo squilibrio tra le circoscrizioni amministrative e le giudiziarie. Abbiamo emanati alcuni provvedimenti tendenti ad uniformarle. Una corrispondenza completa fra le due circoscrizioni tuttavia non è possibile, perchè qualche volta unificare le due circoscrizioni significherebbe danneggiare le popolazioni e aumentare la spesa giudiziaria.

Il senatore Sandrini ha parlato dei locali giudiziari, facendone un quadro molto pessimista; non voglio contraddirlo, nè affermare che i nostri uffici siano collocati in ambienti sempre tenuti con la pulizia e col decoro necessari, ma bisogna pensare anche alle angustie finanziarie non solo dello Stato, ma anche dei comuni.

Oggi l'onere dei locali destinati ad uffici giudiziari spetta ai comuni. E se io devo essere franco ho l'impressione che le cose ora vadano meglio di quando era lo Stato che provvedeva. Oggi, assai spesso la carità del natio loco e l'amore per le loro preture, i loro tribunali e le loro corti di appello inducono le am-

ministrazioni comunali a curare molto più che non faceva lo Stato, la manutenzione, l'arredamento e financo la costruzione dei palazzi di giustizia.

E confesserò al Senato che assisto non senza preoccupazione alla elaborazione del progetto di legge per la finanza locale, il quale farebbe tornare allo Stato l'onere dei locali giudiziari. Io temo che allora si starà assai peggio di oggi, a meno che il mio collega delle finanze non consenta ad impostare nel bilancio la somma assai rotonda necessaria per provvedere in modo degno alle esigenze della giustizia.

Le professioni sono state riordinate; come è stato notato molto bene nella relazione del senatore Mango. Il senatore Sandrini, con la sua foga consueta, ha spezzato una lancia a favore della previdenza per gli avvocati. Egli sa bene che di questo problema mi preoccupa con grande assiduità e starei per dire con grande affetto. Le difficoltà esistono, egli le conosce: però oggi, forse, siamo vicini alla meta. Il progetto formato dalla Commissione presieduta dal senatore De Nicola potrà presto diventare legge, se le ultime difficoltà di ordine finanziario che ancora si oppongono potranno essere superate. E io ho fede che l'antico voto della classe forense sarà fra non molto soddisfatto.

Il senatore Longhi ha parlato lungamente e dottamente sulla questione dei rapporti fra ordini e sindacati. Tali rapporti si possono concretare in una distinzione molto semplice. Gli ordini sono i custodi dell'albo ed esercitano la giurisdizione disciplinare, funzione questa di Stato che non credo possa essere affidata ai sindacati. I sindacati rappresentano la classe, ne curano gli interessi economici, vegliano al suo buon nome ed esercitano l'azione disciplinare parallelamente col pubblico ministero. Questa distinzione di funzioni credo che possa armonizzare l'azione dei sindacati con quella degli ordini e renderne possibile la coesistenza. Il senatore Mango nella sua relazione si è occupato anche del notariato, lodando i buoni effetti della riforma del 1926 che è stata evidentemente salutare. Ha anche proposto di fondere la Cassa nazionale del notariato con il fondo per gli archivi notarili. Io veramente non potrei aderire a tale proposta: si tratta di istituzioni molto differenti. Gli archivi notarili vivevano una volta coi proventi di tasse

che il pubblico pagava per le copie degli atti rilasciate e avevano una amministrazione autonoma. A un certo momento la finanza aumentò queste tasse e le incamerò. E allora al mantenimento degli archivi notarili si dovette provvedere in parte col fondo patrimoniale già accumulato e in parte col contributo del Ministero delle finanze. Siccome il contributo è venuto a mancare, bisognerà adattarsi a consumare il capitale accumulato; quando ciò sarà avvenuto e anche prima, io spero, il Ministero delle finanze dovrà provvedere ai necessari stanziamenti, perchè questo degli archivi notarili è servizio di Stato che deve far carico allo Stato. Altra cosa è la Cassa del notariato, la quale è formata con i proventi degli stessi notari e dei loro clienti ed è destinata a garantire un minimo per le sedi notarili meno importanti e a dare una pensione ai notai. Si tratta in sostanza di un patrimonio che appartiene ad una categoria ben determinata di persone: ora come potremmo confondere un istituto con l'altro? Io anzi dirò che la proposta dell'onorevole senatore Mango ha suscitato un certo allarme.

MANGO. Sono 176 milioni!

ROCCO, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Il patrimonio è ingente, ma sono ingenti anche gli oneri che lo gravano. Credo pertanto che alle necessità degli archivi notarili debba provvedersi, senza riunire insieme istituti che hanno carattere completamente diverso.

Finalmente circa la questione dei Culti, il senatore Mango ha fatto al Governo un elogio del quale debbo essergli molto grato, l'elogio di aver provveduto a tutelare i culti acattolici, e a consacrare solennemente la libertà di coscienza e di culto! Ciò è stato fatto con la legge 24 giugno 1929. Indubbiamente alla Chiesa cattolica è fatta una posizione di privilegio, ma gli altri culti sono ammessi al libero esercizio, purchè non siano contrari all'ordine pubblico e al buon costume. Per la esecuzione di questa legge sono stati emanati altri provvedimenti, tra cui il decreto 30 ottobre 1930 sulle comunità israelitiche, che ha raccolto il plauso del senatore Mango.

Il senatore Calisse, autorevole presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, in cui egli spiega un'opera della quale

lo ringrazio, ha parlato assai dottamente del Fondo per il culto.

La questione dell'insufficienza dei fondi destinati al restauro delle chiese è seria, ma per la risoluzione io credo che non ci sia molto da fare. Il Fondo per il culto ha provveduto anche all'infuori dei modesti stanziamenti del bilancio, in alcuni casi straordinari. È il Fondo per il culto che ha provveduto per i restauri del Pantheon, restauri che hanno grande valore archeologico ed artistico ed anche un certo valore politico, perchè si tratta dell'unica chiesa di Stato che esista in Italia. All'uopo il detto Fondo per il culto ha stanziato la somma di un milione e mezzo; è una somma non indifferente, di fronte alla quale risulta che l'opera del Fondo per il culto nella materia dei restauri e della costruzione delle chiese non è così limitata come potrebbe apparire dalla meschinità degli stanziamenti.

Oltre questa piccola questione, il senatore Calisse ha affrontato una grossa questione, quella della sistemazione patrimoniale del Fondo per il culto. Io non mi addentrerò a parlare della natura giuridica del Fondo per il culto, su cui tanto si è discusso nel passato. Non si può oggi disconoscere che si tratta di una amministrazione dello Stato, ma di una amministrazione *sui generis*, che ha un patrimonio destinato ad uno scopo specifico, che viene gestito in modo autonomo. Poichè si tratta di una amministrazione di Stato, è chiaro che quando le rendite dei beni destinati a uno scopo, che è uno scopo di Stato, non sono sufficienti a raggiungerlo, deve provvedere lo Stato; ciò che si fa con un contributo che, per quanto oggi diminuito, è pur sempre rispettabile poichè ammonta a 59 milioni.

Credo anch'io desiderabile che questi rapporti fra il Ministero delle finanze ed il Fondo per il culto siano fissati in modo definitivo. Il sistema di consolidamento del contributo appare il migliore e debbo dire che il Ministero delle finanze si è dichiarato propenso ad adottarlo: bisogna però accordarci sulla cifra. Qualche difficoltà è sorta a questo proposito; confido che, mediante la buona volontà delle due amministrazioni, il consolidamento possa diventare presto un fatto compiuto, sia nell'interesse del Fondo per il culto, sia in quello della finanza dello Stato.

Il senatore Calisse si è occupato del personale dell'amministrazione del Fondo per il culto, che è stato sistemato con il decreto 11 gennaio 1930. Si tratta di un provvedimento transitorio. È chiaro che, una volta affermato il principio che il Fondo per il culto è una amministrazione dello Stato, una direzione generale del Ministero di giustizia, anche il personale addettovi non può essere che personale del Ministero della giustizia, il quale — come tutti sanno — è composto di magistrati e di cancellieri.

Esiste però un personale che proviene dalla vecchia amministrazione del Fondo per il culto e che viene mantenuto in servizio con le stesse prospettive di carriera che aveva prima, perchè la sostituzione degli attuali funzionari del Fondo per il culto con magistrati si farà soltanto nei gradi inferiori man mano che si verificheranno vacanze. Ciò significa che le vacanze nei gradi superiori saranno coperte con personale del ruolo transitorio, la cui carriera si svolgerà regolarmente fino a che tutti i funzionari attualmente esistenti non avranno cessato il servizio. Quindi nessun danno viene a questi funzionari, perchè essi hanno la stessa carriera che avrebbero avuto se la riforma non fosse stata decretata.

La riforma però dà luogo a non pochi inconvenienti. Nel far la tabella del personale della magistratura e delle cancellerie che dovrà essere aggiunto a quello esistente in sostituzione del personale del ruolo transitorio si è dovuto fissare per ciascun grado il numero dei funzionari addetti al servizio del Fondo per il culto. Ora applicare ai magistrati simile sistema è molto difficile, e praticamente quasi impossibile, perchè i magistrati hanno promozioni automatiche da un grado all'altro fino al sesto; pertanto, ad ogni scatto che avviene nella carriera di un magistrato, si dovrebbe sostituire quello promosso con altro magistrato di grado inferiore. Donde un continuo movimento di personale con danno evidente del servizio.

L'inconveniente è stato rilevato anche dall'onorevole relatore, ma fortunatamente si tratta di un inconveniente futuro che elimineremo a suo tempo. Intanto era necessario sistemare, sia pur provvisoriamente, il personale del Fondo per il culto.

Ad ogni modo l'inconveniente, che il senatore

Mango trovava in questo sistema — che, cioè, si sottraggono magistrati alle funzioni giudiziarie — in verità non esiste, perchè i magistrati destinati al Ministero sono messi fuori del ruolo organico della magistratura e sostituiti da altrettanti colleghi negli uffici giudiziari.

Questa difficoltà dunque non c'è, ma resta l'altra dell'eccessiva brevità della permanenza dei magistrati presso il Ministero in conseguenza di una ripartizione di gradi che nella magistratura non c'è.

E vengo agli istituti di prevenzione e di pena.

Di questi istituti si sono occupati vari oratori; specialmente il senatore Diena, il senatore Raimondi, il senatore Galimberti e soprattutto il senatore Venino; è stato notato da quasi tutti gli oratori che occorre procedere alla riforma penitenziaria. Si ricorda la sorte poco favorevole che ha avuto la riforma del codice penale nel 1889, la quale non dette i risultati che se ne aspettavano, in gran parte perchè non fu possibile attuare la riforma penitenziaria per le stesse ragioni che la rendono oggi difficile, e cioè per la mancanza di disponibilità finanziarie.

Oggi però ci troviamo in una situazione alquanto migliore del 1889. Allora non solo mancavano i mezzi, ma c'era un'altra situazione sfavorevole, e cioè l'amministrazione penitenziaria era separata da quella della giustizia, era presso il Ministero dell'interno, e quindi l'organo che applicava la pena non era l'organo che la eseguiva. Questo dualismo fu certamente dannoso ed io credo che non fu ultima causa dell'insuccesso del 1889. Oggi per merito del Governo fascista le due amministrazioni sono unite e da questa unione si sono poi ottenuti i migliori risultati. I quali si possono riassumere in poche parole. Sono venute preparate la riforma penitenziaria fin da quando ho formulato il progetto preliminare del codice penale. Posso dunque assicurare il Senato che col 1° luglio di quest'anno la sistemazione penitenziaria voluta dal nuovo codice sarà in gran parte realizzata. I nuovi stabilimenti che il codice richiede saranno aperti col 1° luglio. È questo uno sforzo grandissimo che, con gli scarsi mezzi a sua disposizione, l'amministrazione penitenziaria ha compiuto. Consentite che io rivolga ai benemeriti funzionari dell'amministrazione e al loro Capo un elogio meritato.

Mi limito qui a segnalare gli stabilimenti nuovi, che saranno aperti il 1° luglio. Sono stabilimenti destinati all'esecuzione delle misure di sicurezza, perchè quelli destinati all'esecuzione delle pene esistono già e si trattava solo di adattarli alle esigenze del nuovo codice. Abbiamo nettamente distinti gli stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza da quelli per l'esecuzione della pena. L'amministrazione dispone di cinque manicomi criminali, i quali però sono destinati finora al ricovero dei condannati dementi; solo eccezionalmente vi sono ricoverati gli infermi di mente prosciolti.

Col 1° luglio i manicomi giudiziari muteranno carattere e saranno attrezzati per il nuovo compito. Da istituti per l'esecuzione delle pene si muteranno in istituti per misure di sicurezza. Nè basta. L'amministrazione non disponeva di manicomi per donne, che ora sono ricoverate nei manicomi civili; tale stato di cose non è tollerabile con la nuova legislazione, la quale stabilisce che le donne sono assegnate per l'esecuzione delle misure di sicurezza a stabilimenti distinti da quelli destinati ad uomini, ma sempre statali, e l'Amministrazione ha provveduto alla costruzione di un manicomio per donne a fianco di quello per uomini in Aversa.

Per le case di cura e di custodia, per le misure di sicurezza riguardo ai condannati che ebbero il beneficio della semi-infermità di mente, per gli ubriachi abituali e per gli individui dediti all'uso di sostanze stupefacenti tra pochi mesi sarà pronto un grandioso fabbricato, pure ad Aversa, di cui è in corso la cessione da parte del Demanio.

A riformatori giudiziari per uomini saranno destinati due ottimi stabilimenti esistenti in Forlì ed in Urbino, mentre a riformatorio per donne sarà adibito un nuovo bellissimo edificio, che è stato completato in questi giorni ad Airolo ed attrezzato con tutti i criteri moderni della scienza penitenziaria e pedagogica.

Abbiamo infine organizzato le colonie agricole nelle isole di Gorgona e di Capraia nell'arcipelago toscano e le case di lavoro ad Imperia e a Venezia.

Voglio ancora comunicare che sono pronti non solo gli stabilimenti speciali preveduti dal Codice penale, ma anche tutti gli altri

che sono preveduti nel nuovo ordinamento carcerario.

Mi riferisco ai sanatori giudiziari e agli stabilimenti di riadattamento sociale.

Ai primi sono destinati detenuti affetti da tubercolosi, o predisposti a questa malattia. Esisteva già a tale scopo una buona organizzazione a Pianosa, ma ora nella stessa isola, riconosciuta adatta alla cura della tubercolosi fin da epoca antichissima, si stanno compiendo opere così importanti da poter affermare che fra breve si avrà a disposizione un sanatorio di primissimo ordine, che onorerà i nostri istituti penitenziari.

Gli stabilimenti di riadattamento sociale sono una novità nei nostri ordinamenti, ma rispondono alla necessità, reclamata dalla scienza penitenziaria, che i condannati, che scontano lunghe pene, prima di essere ammessi alla vita libera, trascorrano un certo periodo in stabilimenti idonei a prepararli alle difficoltà che la vita libera presenta. Naturalmente il raggiungimento di tali finalità presuppone una organizzazione completamente diversa da quella comune a tutti gli stabilimenti, specie in ordine al lavoro ed alle relazioni col mondo esterno.

Il primo di tali stabilimenti verrà istituito precisamente il 1° luglio prossimo in Orvieto.

Si domanderà: come è stato possibile fare tutto questo con gli ordinari mezzi dell'amministrazione? Eppure è stato fatto e non già mediante semplici mutamenti di nome, ma con l'organizzazione *ex novo* di istituti dianzi non esistenti. La creazione dei nuovi istituti, seppure fatta in molti casi in edifici vecchi, è del tutto conforme alle nuove leggi. La nuova sistemazione è stata possibile mediante un rigoroso e paziente accertamento della capienza e della conveniente utilizzazione di tutti gli stabilimenti esistenti, nonchè con l'uso parsimonioso ma lungimirante degli scarsi mezzi finanziari di cui l'Amministrazione dispone. Molto ha giovato l'impiego della mano d'opera degli stessi detenuti.

Naturalmente debbo riconoscere che in qualche caso l'applicazione ha carattere di provvisorietà, ma non si poteva fare altrimenti, data l'urgenza e le attuali condizioni del bilancio.

Con calma e ponderazione provvederemo meglio in seguito ed a tale scopo ho presentato al

Parlamento un disegno di legge nel quale ho voluto che fosse contenuto l'incarico alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena di accertare, con una ispezione, quali sono le opere da compiere per la definitiva e completa attuazione della riforma. Questa disposizione, che in sostanza si riferisce ad una normale attività dell'amministrazione, poteva non essere inclusa in una proposta di legge, ma ho voluto che vi venisse compresa per affermare l'impegno solenne, che il Governo fascista assume di fronte al paese, che la riforma penitenziaria non resterà lettera morta.

Come il Senato vede, nel momento stesso in cui il codice andrà in vigore, noi, pur con le riserve che ho fatte, saremo pronti per l'attuazione di esso anche nel campo penitenziario, mentre tutti sanno che molti degli istituti accolti dal codice Zanardelli non furono mai creati e restarono solo nelle previsioni degli articoli di legge.

L'onorevole Venino si è largamente occupato del problema dei minorenni e, pur riconoscendo che molto in questo campo è stato fatto dal Governo fascista, ha presentato notevoli osservazioni e proposte.

Debbo anzitutto rilevare non essere del tutto esatta l'affermazione dell'onorevole Venino che le sezioni minorili non servano a nulla, perchè non può evitarsi il contatto tra detenuti minorenni e detenuti maggiorenni nello stesso stabilimento.

Comincio con l'osservare che in alcune città come a Napoli, a Roma, a Reggio Calabria, le sezioni minorili si trovano in stabilimenti distinti da quelli destinati ad adulti; che in altri luoghi, pure essendo poste nello stesso edificio destinato agli adulti, hanno ingressi distinti; che in ogni caso anche quando tali sezioni sono nello stesso stabilimento, i minori sono tenuti separati dagli adulti, oltre che nei dormitori, nel lavoro, nel passeggio, nell'oratorio, così da evitare tra loro ogni contatto.

Riconosco però che bisogna persino evitare la possibilità che i minori vedano altri detenuti o che s'incontrino con essi; che abbiano insomma, comunque, la sensazione della comune vita carceraria.

È mio preciso intendimento perciò che i minori scontino la pena in stabilimenti completamente distinti da quelli destinati agli adulti.

E poichè alla completa realizzazione di questo mio programma si opponeva la circostanza che normalmente nelle piccole sedi i minori detenuti sono pochissimi, e non sarebbe stato possibile creare per essi istituti speciali, ho stabilito nel nuovo codice di procedura penale (art. 40) che il Procuratore generale può rimettere alle autorità giudiziarie del luogo in cui ha sede la Corte di appello i procedimenti a carico dei minori di tutto il distretto.

Con tale concentrazione dei minori detenuti potremo creare carceri quasi regionali per minorenni e dare ad essi tanto dal lato edilizio quanto da quello dell'ordinamento interno il conveniente sviluppo.

Questi stabilimenti non saranno chiamati riformatori, nè avranno l'organizzazione dei riformatori, perchè il nuovo codice anche per i minori vuole distinta l'esecuzione delle pene dalla esecuzione delle misure di sicurezza e solo per l'esecuzione di queste ultime destina i riformatori giudiziari.

Credo però opportuno comunicare al Senato che, anche negli stabilimenti per l'esecuzione delle pene, i minori col nuovo regolamento avranno un trattamento speciale diretto soprattutto alla loro rieducazione.

Mi limito ad indicare le disposizioni più notevoli di tale nuovo ordinamento:

1° gli stabilimenti non avranno nemmeno esteriormente aspetto carcerario;

2° i minori saranno chiamati col loro cognome e non col numero di matricola;

3° i minori non vestiranno il comune abito dei reclusi;

4° i minori saranno sorvegliati da agenti specializzati che vestiranno l'abito borghese;

5° nella scuola, nel passeggio, nel lavoro, nel colloquio, nella corrispondenza e nelle discipline tutto sarà preordinato alla rieducazione più che alla repressione.

Voglio ancora aggiungere che, quando le condizioni del bilancio lo consentiranno, io penso che si debbano costruire diversi tipi di stabilimenti per minori a seconda della condizione sociale di essi, in modo che la rieducazione che ricevono negli stabilimenti sia corrispondente all'ambiente sociale in cui vivono e in cui dovranno tornare quando saranno rimessi in libertà.

L'onorevole Venino vorrebbe che i minori

imputati o condannati venissero in ogni caso ricoverati nei riformatori. Osservo anzitutto che non potrebbe mai trattarsi di riformatori privati, perchè la detenzione preventiva e l'esecuzione della pena creano un rapporto di diritto pubblico di così grave importanza da non essere assolutamente possibile ammettervi qualunque ingerenza privata. Dovrebbe adunque trattarsi di riformatori statali. Ho già detto che per l'esecuzione delle pene gli stabilimenti non possono essere i riformatori, che sono invece destinati alle misure di sicurezza. Per la detenzione preventiva invece ho riconosciuto anche io che nulla si oppone a che il minore imputato, anzichè essere detenuto nelle carceri, sia ricoverato in un riformatorio giudiziario e in tali sensi ho disposto negli articoli 246, ultima parte, e 257 del Codice di procedura penale, autorizzando il magistrato a sostituire per i minorenni il ricovero in un riformatorio giudiziario alla detenzione preventiva. Diverso è il problema che l'onorevole Venino solleva in ordine ai minori imputati che siano scarcerati perchè il titolo d'imputazione non consente il mandato di cattura o perchè fu concessa la libertà provvisoria.

Egli sostiene che questi minori debbano essere senz'altro ricoverati nei riformatori per evitare che, messi a contatto con l'ambiente esterno, siano oggetto di una preparazione spirituale del tutto contraria all'azione che poi nel giudizio dovrà spiegare la magistratura per i minorenni.

La proposta non rientra precisamente nella attività della amministrazione della giustizia, ma senza dubbio si inserisce fra quelle riferentisi ai servizi sussidiari delle magistrature speciali per i minorenni, di cui recentemente si è occupata in una inchiesta ufficiale anche la Società delle Nazioni. Sarà perciò oggetto di mio accurato studio anche per gli opportuni accordi con gli altri Ministeri.

L'onorevole Venino si è occupato altresì dei minori prosciolti. Parmi che le sue osservazioni si concretino in tre proposte.

La prima si riferisce ai minori prosciolti in sede penale, che l'onorevole Venino vorrebbe sempre ricoverati in un riformatorio. Non è possibile accogliere questo sistema, che generalizza una presunzione di pericolosità del minore, perchè le ragioni del proscioglimento e le con-

dizioni morali e intellettuali del minore possono essere diverse ed in alcuni casi il ricovero nel riformatorio può non essere necessario e rivelarsi financo dannoso. Il nuovo codice penale prevede, per il minore prosciolto e ritenuto pericoloso, il ricovero in un riformatorio giudiziario. Per il principio fondamentale che vige nell'ordinamento delle misure di sicurezza, il minore non potrà essere dimesso dal riformatorio se non quando sia riconosciuto dal giudice di sorveglianza che la pericolosità è cessata; e se la pericolosità del minore continua anche quando abbia compiuto il ventunesimo anno, il giudice può sottoporlo a libertà vigilata o assegnarlo a una colonia agricola o a una casa di lavoro.

Come vedesi, la nuova legislazione penale per i minori prosciolti ma pericolosi appresta garanzie sufficienti, alle quali nulla è da aggiungere.

È chiaro che non si può parificare il minore pericoloso a quello che non lo è. Si può verificare il caso in cui il minore commetta un delitto che non comporta alcuna pericolosità, un delitto colposo: il caso del ragazzo che tira col fucile Flobert ed acceca o uccide un compagno. Vogliamo necessariamente mettere in un riformatorio o in una casa di correzione un ragazzo, il quale per imprudenza naturale alla sua inesperienza ed alla sua mancanza di criterio commette un reato di questo genere? Sarebbe evidentemente eccessivo. Bisogna quindi rimettersi al criterio della pericolosità per riconoscere la necessità del ricovero in un riformatorio del minore dimesso. Se è pericoloso lo si manda in un riformatorio giudiziario per misura di sicurezza; ma se non è pericoloso lo si rimanda a casa perchè sarebbe inutile infierire contro di lui e volerlo rieducare quando di questa rieducazione non vi è bisogno.

La seconda proposta del senatore Venino si riferisce ai minori ricoverati nei riformatori ordinari su richiesta dei genitori, a norma dell'articolo 222 del Codice civile, e che siano prosciolti per conseguita emenda.

Per questi minori l'onorevole Venino fa presente che spesso il proscioglimento è dovuto a pressioni ingiustificate dei genitori inteneriti dalle insistenti preghiere dei figlioli e qualche volta anche mossi da interessi economici.

Ad evitare che si verificino dimissioni dai

riformatori di minori non emendati, l'onorevole Venino propone che l'esercizio della patria potestà per i minori ricoverati nei riformatori sia sottratto ai genitori e deferito alle autorità dei riformatori.

Il problema che viene così sollevato è molto grave, perchè attiene ad un istituto importantissimo, che è quello della patria potestà; può perciò essere esaminato solo in occasione della riforma del primo libro del codice civile. Ciò che prometto all'onorevole Venino di fare.

Con la terza proposta, l'onorevole Venino si occupa della creazione di assistenziali per i minori che sono dimessi dai riformatori.

Sono perfettamente del suo avviso, perchè penso che chiunque sia liberato da un vincolo di disciplina coattiva, non possa senza pericolo essere d'un tratto abbandonato, fuori di ogni vigilanza e tutela, alle tendenze e alle insidie della vita libera.

La creazione di questi assistenziali rientra tra i compiti dei consigli di patronato che saranno istituiti a norma dell'articolo 149 del nuovo codice penale nelle sedi dei tribunali, perchè i compiti indicati in quella disposizione non sono tassativi, e mi auguro che i consigli di patronato possano spiegare un'opera larghissima di prevenzione della delinquenza. Non mi dissimulo che i consigli di patronato per assolvere tali compiti dovrebbero avere grande larghezza di mezzi finanziari; ma almeno per ora non si possono fare previsioni sulla disponibilità della Cassa delle ammende, che tali mezzi dovrà fornire. Penso a ogni modo che il Governo fascista saprà in avvenire trovare altre fonti per sostenere finanziariamente l'organizzazione di queste istituzioni, la cui attività può evitare le prime manifestazioni della criminalità e le recidive.

Informo intanto il Senato che nell'accennato progetto sulla riforma penitenziaria è compresa una disposizione che autorizza il Governo a rivedere gli statuti delle opere pie e delle confraternite, che si occupano di carcerati e di liberati dal carcere, per coordinare le loro attività con quelle dei consigli di patronato.

Resta in ultimo la osservazione del senatore Venino sui rapporti tra attività della Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena ed attività dell'Opera nazionale della maternità ed infanzia.

Posso assicurare che questo concorso di attività non solo non ha dato luogo ad alcun inconveniente, ma si risolve in una collaborazione feconda di risultati sociali apprezzati da tutti in Italia ed all'estero.

Non escludo che le modalità della collaborazione possano essere oggetto, al momento opportuno, di riesame e di studio.

Ringrazio l'onorevole Venino del contributo dato allo studio di questi così importanti problemi, alla cui soluzione egli ha arrecato una attività infaticabile ed una illimitata abnegazione, per la quale gli esprimo la gratitudine del Governo.

Onorevoli senatori, posso ormai concludere. L'opera del ministro della giustizia, sia nel campo legislativo, sia nel campo della giustizia penale, sia in quello della giustizia civile, dell'amministrazione penitenziaria, dell'amministrazione dei culti, è stata sempre assidua, qualche volta non facile, ma ha avuto sempre per sè (lo constato con profonda soddisfazione) il consenso del Senato.

E anche nella discussione presente tanto l'onorevole Commissione di finanza, per bocca del suo autorevole relatore, quanto gli onorevoli senatori che hanno partecipato al dibattito, si sono compiaciuti di tributare alla mia opera modesta, ma piena di entusiasmo e di fede, lodi di cui sono veramente grato. Confesso però che, di queste lodi, ha toccato maggiormente il mio cuore quella che ha voluto tributarmi il senatore Giampietro, magistrato insigne, che ho visto testè con profondo rammarico abbandonare la magistratura attiva per la legge inesorabile dei limiti di età. Egli ha detto che durante gli ultimi sei anni e mezzo la magistratura italiana si è trovata sempre in un ambiente di serenità e di calma e che il merito di avere creato intorno ad essa simile ambiente risale al ministro della giustizia. Or bene durante questi sei anni e mezzo molto lavoro ho compiuto nel campo legislativo e amministrativo, ma l'opera a cui forse tengo di più è proprio quella a cui accennava il senatore Giampietro: avere, malgrado le difficoltà dei tempi e delle situazioni, circondato la magistratura italiana di rispetto, di tranquillità, in modo che nessuna esigenza si è imposta alla coscienza dei magistrati italiani all'infuori di quella della giustizia. (*Applausi*).

Della giustizia, che è la condizione necessaria per ogni vivere civile, per ogni progresso umano, per ogni grandezza politica e morale. (*Vivi applausi, molte congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Dò ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

È sospeso per l'esercizio finanziario 1931-32 il contributo dello Stato nella spesa degli archivi notarili, stabilito coi Regi decreti 21 aprile 1918, n. 629 e 26 febbraio 1920, n. 233.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie, del Fondo predetto, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C);

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » dell'Amministrazione del fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio di

detta amministrazione, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti reali in applicazione del disposto dall'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi iscritti nell'esercizio 1931-32, tutti i pagamenti da eseguirsi sul capitolo n. 24 della parte passiva del proprio bilancio, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla con-

tabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dei Patrimoni riuniti ex-economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella F);

b) a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, dei Patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella G).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » dei Patrimoni riuniti ex-economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio dei Patrimoni riuniti ex-economali, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del predetto Regio decreto n. 2440 del 1923, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice medesima.

(Approvato).

Art. 7.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle H ed I).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Cian, Pericoli, Dallolio Alfredo, Mazzucco, Mayer, Tolomei, a presentare alcune relazioni.

CIAN. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 354, con il quale è stato modificato l'articolo 3 del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 976, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 6, concernente provvedimenti per l'allargamento della via Roma a Torino (863);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1931, n. 261, concernente il passaggio alla II Commissione del Ministero dell'educazione nazionale di talune delle attribuzioni spettanti al Comitato esecutivo della VI Sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale in materia di carriera, di disciplina e di ricorsi del personale degli Istituti nautici (846).

PERICOLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 aprile 1931, n. 400, che autorizza la spesa di lire 10.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti in alcune provincie del Regno (881).

DALLOLIO ALFREDO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 176, concernente la istituzione del preventivo esame sulle invenzioni presentate nelle mostre ed esposizioni nazionali alle quali sia stata concessa la protezione temporanea (839);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1931, n. 285, concernente finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (883).

MAZZUCCO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 311, per la soppressione dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria e per la concessione dei mutui richiesti all'Istituto stesso (884).

MAYER. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 470, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1930-31; e convalidazione del decreto Reale 23 aprile 1931, n. 479, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (873);

Convalidazione del Regio decreto 9 aprile 1931, n. 385, concernente la 17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31 (874).

TOLOMEI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 462, concernente agevolazioni fiscali a favore della Sezione autonoma fumanca dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie (875).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Cian, Pericoli, Dallolio Alfredo, Mazzucco, Mayer, Tolomei della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Norme per la definitiva liquidazione dei compensi di costruzione alle navi mercantili previsti dal Regio decreto-legge 1º febbraio 1923, n. 211 (857);

Passaggio agli uffici territoriali del genio civile delle espropriazioni di strade militari costruite durante la guerra e delle liquidazioni degli indennizzi di temporanea occupazione delle strade militari da abbandonarsi (861);

Ufficiali osservatori dall'aeroplano (862);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, contenente norme per l'inquadramento sindacale delle società cooperative (847);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 23 marzo 1931, n. 278, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1930-31, e convalidazione dei decreti Reali 23 marzo 1931, nn. 279 e 312, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (848);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 301, concernente provvedimenti per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione e istruzione dell'Archidiocesi di Messina (865).

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932 (840).

III. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932 (877).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932 (872);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932 (819).

La seduta è tolta alle ore 20.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti